

LA MANUTENZIONE DELL'IDENTITÀ

IL RICONOSCIMENTO DEGLI EREDI LEGITTIMI NELLO STATO DI MILANO E NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA (SECOLI XVII E XVIII)

A partire soprattutto dagli ultimi quindici anni, gli storici e i sociologi hanno interpretato la nascita delle procedure di identificazione principalmente come risultato della progressiva affermazione delle burocrazie statali e delle tecnologie e dei saperi volti a controllare le popolazioni. L'obiettivo di questo articolo è quello di spostare l'attenzione dalle procedure di polizia e dalla documentazione da questa prodotte alle fonti di natura giudiziaria, mostrando che i bisogni sociali di identificare ed essere identificati non emersero solamente dalle preoccupazioni statali per la sorveglianza. L'esame delle procedure giudiziarie per eredità giacenti attraverso le quali i legittimi eredi potevano provare la loro identità e i loro diritti di successione, nello Stato di Milano e nella Repubblica di Venezia della prima età moderna, evidenzierà l'uso sociale e giudiziario delle pratiche di registrazione dell'identità attraverso le quali gli individui potevano garantire la loro personalità legale e reclamare e difendere diritti fondamentali quali quelli di successione e di proprietà.

Over the last fifteen years, a current of historical and sociological studies has understood identification processes mainly as the progressive affirmation of the state's bureaucracies and surveillance knowledges and technologies. The aim of this article is to shift attention from the policing procedure and sources to judicial ones, showing that the need to identify and be identified did not emerge solely from state requirements for control. An examination of the lying inheritance's judicial procedures by which legitimate heirs could prove their identity and rights of succession, in the early modern State of Milan and Republic of Venice, will throw light on the social and judicial use of practices aimed to grant individuals identity and legal personality allowing them to claim and defend fundamental rights such as succession and property rights.

John May, protagonista della recente pellicola cinematografica *Still Life*¹, lavora in uno dei municipi di Londra ed è incaricato di rintracciare parenti e amici di persone morte in totale solitudine. Non sempre ci riesce e allora è lui stesso a dover organizzare loro un funerale, preparando un discorso di commiato costruito mettendo insieme le poche tessere rimaste a testimoniare la vita del defunto: una fotografia attraverso la

quale ricreare un ambiente familiare, una lettera con la quale ricostruire le tracce di rapporti personali, un disco che farà da colonna sonora all'ultimo saluto in una chiesa deserta. Di un simile zelante impiegato comunale avrebbero bisogno quel centinaio di persone che, ogni mese, arrivano in posti come lo «stanzone dei morti dimenticati» dell'obitorio romano, l'estremo «punto d'approdo dei poveracci senza nome» le cui spoglie non saranno reclamate da nessuno². La cronaca giornalistica, così come il cinema e la letteratura hanno sovente raccontato casi di identità fragili, incerte, misconosciute, contestate, da Martin Guerre allo smemorato di Collegno³: non è affatto scontato che la scienza e la tecnologia moderna siano in grado di identificare persone che, se sono private delle proprie reti di relazione e sradicate dal contesto nel quale possono essere riconosciute e localizzate, rischiano di perdere persino il nome.

Ciò che in queste pagine vorrei analizzare sono delle particolari procedure di identificazione, quelle volte a ricercare i legittimi eredi nelle cause per *eredità vacanti*, focalizzandomi principalmente sulle pratiche giudiziarie di due magistrature dell'Italia di antico regime: il Magistrato straordinario nello Stato di Milano e gli Ufficiali al Cattaver nella Repubblica di Venezia. Attraverso le fonti prodotte in queste procedure⁴ l'obiettivo che mi propongo è quello di mostrare come, in diversi contesti, si possano riscontrare comuni logiche di fondo secondo le quali l'identità personale, e in particolare ciò che di essa sembrerebbe essere il dato più naturale, ovvero le relazioni parentali, non siano qualcosa di dato e di acquisito una volta per tutte ma, per essere preservate, necessitino di quella che potremmo definire una sorta di costante manutenzione. Una efficace opera di manutenzione dell'identità era ciò che, in ultima istanza, avrebbe permesso l'accesso ai diritti di successione in casi di conflitto o di difficile determinazione degli eredi legittimi.

Per raggiungere l'obiettivo che mi propongo è in primo luogo necessario analizzare l'oggetto di studio da una differente angolatura rispetto a quella con la quale molta parte della storiografia se ne è di recente occupata. Seppur con tutti i limiti insiti in una schematizzazione, è possibile infatti riscontrare negli studi che hanno analizzato le procedure di controllo e identificazione delle persone negli ultimi quindici anni due filoni principali. Da un lato, è emersa una prospettiva di stampo neo-weberiano, come nel caso di John Torpey, che di recente ha confermato l'ottica weberiana adottata affermando che «we can think of the modern state as [...] having monopolized the "legitimate means of movement"»⁵. Dall'altro lato, non è mancata un'ottica più incline verso paradigmi foucaultiani, tanto in ambito anglosassone⁶ quanto nella storiografia francese sin dalla fine degli anni Novanta⁷. Entrambi questi

filoni hanno principalmente letto le procedure volte alla regolazione dei movimenti degli individui e, in particolare, la progressiva comparsa di documenti d'identità scritti come il risultato di nuovi saperi e tecnologie sviluppati nell'ambito della nascita degli Stati moderni e delle loro «written bureaucracies».

Più di recente, tuttavia, studi che hanno adottato uno sguardo attento alla storia globale hanno messo in luce tutta la fecondità di un approccio che sposti il fulcro dell'attenzione dalle procedure di individuazione come dispositivo di controllo sociale alle procedure di registrazione dell'identità come modalità di attribuzione o negazione di diritti di appartenenza⁸. Da una simile prospettiva, infatti, è possibile ridimensionare una lettura della storia dell'identificazione come storia della progressiva emersione della modernità individualizzante di stampo occidentale, sia essa frutto dell'azione dello Stato moderno o della Chiesa post-tridentina. Inoltre, è possibile dare maggior peso ai soggetti identificati e alla loro capacità d'azione in relazione agli enti identificatori, così come alle differenti logiche degli stati giurisdizionali di antico regime⁹.

La valorizzazione di fonti come quelle giudiziarie – meno sfruttate da quanti si sono concentrati su documentazione prodotta a fini di polizia, controllo dell'emigrazione e dei confini, ecc. – può mettere in evidenza ciò che è in un certo senso l'altra faccia della medaglia delle operazioni di identificazione, le quali non si esauriscono nelle sole operazioni di controllo, ma si configurano come potenti mezzi di attribuzione (o negazione) di diritti di accesso a determinate risorse materiali ed immateriali controllate dai gruppi umani.

Tale riconoscimento di appartenenza avviene attraverso atti di *registrazione* dell'identità: sia mediante il ricorso alla mediazione della parola scritta, all'ausilio del notaio o delle istituzioni laiche, ecclesiastiche e corporative; sia attraverso determinate pratiche atte a fissare l'identità sociale dell'individuo nella memoria collettiva di un gruppo¹⁰. L'identità personale, e con essa le relazioni parentali – soprattutto in contesti storici e geografici in cui estremamente labili erano i sistemi di registrazione e certificazione dell'identità e della proprietà da parte dell'autorità sovrana – appare essere qualcosa di bisognoso di una continua riaffermazione soprattutto mediante parole e gesti praticati e pubblicamente riconosciuti dai propri vicini: chiamarsi parenti e trattarsi come tali, provvedere amorevolmente a crescere un figlio o una figlia, mangiare e dormire sotto lo stesso tetto, erano tutte azioni capaci di dimostrare una continuativa volontà di essere parenti, producendo effetti di presunzione legale utilizzabili in caso di controversia ed effettivamente portati all'attenzione delle magistrature¹¹.

Il momento della trasmissione ereditaria dei beni, a questo proposito, può fornire un'efficace cartina di tornasole per leggere tali processi, soprattutto quando, in momenti critici come una morte *ab intestato* o avvenuta lontano dalle proprie reti di relazioni comunitarie e parentali, ad essere messa a rischio era uno dei principali, probabilmente il più importante, dei caratteri dell'identità individuale in antico regime: l'iscrizione all'interno di un gruppo parentale e di una ininterrotta catena di successione ereditaria. Non è un caso che per tutto l'antico regime il *Vocabolario degli Accademici della Crusca* definisca, alla voce *medesima*, l'identità «secondo spezie [...], ma non secondo lo 'ndividuo», ovvero intendendo l'*identitas* come attributo degli individui appartenenti alla medesima specie; ancora a metà Ottocento tra i significati del termine *identificare* rimaneva il richiamo alla dottrina giuridica seicentesca e al *Dottor Volgare* secondo il quale «consumato [l]atto dell'addizione, [...] l'erede s'identificava [...] in tutto e per tutto col defonto, confondendosi l'uno e l'altro patrimonio»¹².

Se quindi l'atto dell'identificare può essere inteso, ancora nel XIX secolo, come «rendere identiche fra loro due o più cose, ridurle all'identità»¹³, a Milano e a Venezia tra Sei e Settecento, la difesa dei propri diritti di legittimo erede dipendeva anche da quella pubblica dimostrazione di appartenenza ad una *specie*, un determinato gruppo parentale, effettuata praticando la parentela mediante determinate azioni pubbliche riconoscibili da parte dei propri vicini e così inscrivibili in ciò che Raul Merzario, con una felice formula, chiamò l'«anagrafe orale» della memoria comunitaria¹⁴.

L'eredità vacante

Le fonti cui si è accennato sono quelle prodotte dalle magistrature fiscali milanese e veneziana incaricate di vigilare sui beni patrimoniali del Principe e, di conseguenza, curare gli interessi del *fiscus* al quale spettavano, in quanto *bona nullius*, i patrimoni che fossero rimasti senza alcun erede legittimo. Sia nello Stato di Milano sia nella Repubblica di Venezia, infatti, tanto il diritto comune quanto lo *ius proprium* concordavano nell'indicare il fisco quale beneficiario della successione «ne' beni vacanti, cioè quelli che muojono senz'eredi legittimi»¹⁵. Se a Milano le *Novae Constitutiones* (1541)¹⁶ affidavano al Magistrato straordinario l'incameramento dei beni confiscati e vacanti, nella *Serenissima* fu la «funesta pestilenza in Venezia»¹⁷ del 1348 a spingere la Repubblica a delegare alla magistratura degli Ufficiali al Cattaver, già «avogadori interni veglianti al bene del fisco»¹⁸ eretti nel

1280, anche la cura della raccolta delle eredità vacanti¹⁹. Tali magistrature (il Magistrato straordinario con giurisdizione su tutto lo Stato, i Cattaver sulle persone decedute nella città di Venezia²⁰), quindi, erano tenute ad aprire dei procedimenti volti all'individuazione di eventuali legittimi eredi di una persona morta *ab intestato*, *ex officio* o, più di frequente, in seguito ad una segnalazione pervenuta ad opera di un delatore²¹.

Le due magistrature si muovevano in modo simile per arrivare alla determinazione della effettiva vacanza dei beni, istituendo un processo che coinvolgeva diversi attori, oltre al *fiscus*, e si articolava, in estrema sintesi, nelle seguenti fasi. La denuncia della morte di un soggetto, spesso anonima, avveniva da parte di un delatore, al quale le leggi promettevano un terzo della somma eventualmente recuperata dal fisco; a tali personaggi spettava, «o per testimonij o per scritture», l'onere di sostenere la morte senza eredi del soggetto in questione, oltre che di segnalare la quantità e la qualità dei beni presunti vacanti²². Successivamente il tribunale, mediante suoi inviati e con l'assistenza di soggetti pratici dei luoghi, provvedeva a raccogliere informazioni sul *de cuius* e sui suoi beni, ad inventariare e prendere in carico l'eredità, ponendola in uno stato di sospensione come eredità giacente²³, in attesa che la causa giungesse a conclusione. Una volta avvenuta la descrizione dei beni, attraverso un proclama si provvedeva a rendere pubblica la morte del *de cuius*, avvertendo chiunque ritenesse di avere dei titoli da rivendicare sull'eredità a presentare le proprie istanze, così come i creditori ad avanzare le proprie pretese. Qualora si fossero presentati dei «contraddicenti» si sarebbe aperto un processo, al termine del quale il tribunale avrebbe emesso una sentenza che dichiarava l'eredità vacante o meno²⁴.

Secondo il diritto veneziano, similmente a quanto avveniva in Friuli²⁵ e nel Regno di Napoli²⁶, l'acquisto dell'eredità non avveniva *ipso iure* in ogni caso, ma necessitava di un decreto o di una sentenza del magistrato. Nella successione *ab intestato*, ad esempio, vi era innanzitutto una differenza di genere: dato che l'intero sistema successorio era basato sulla relazione tra padre e figlio maschio, questa era la sola relazione parentale che non doveva essere provata (a meno che l'erede non dovesse dividere l'eredità paterna con le proprie sorelle)²⁷. Per tutti gli altri casi – le figlie femmine che reclamassero l'eredità intestata paterna, o fratelli e sorelle che volessero accedere a quella materna – il presunto erede era chiamato a dimostrare il proprio grado di parentela e l'assenza di un testamento mediante l'ausilio di due testimoni davanti ai Giudici del Proprio, opponendosi ad eventuali contestazioni che fossero sorte dopo l'emissione delle «stri-

de» fatte «nel sestiere, ove il *de cuius* avesse abitato, (in due ricorrenze festive), per dar modo di farsi avanti a chi pretendesse diritti porziori»²⁸.

L'obiettivo delle magistrature sovrane, in ultima istanza, era sì quello di difendere gli interessi del fisco e rivendicare i beni a questo appartenenti, ma anche e soprattutto quello di tutelare gli eredi legittimi e con questi l'ordine sociale e la stessa coscienza del Principe²⁹. In una società nella quale l'identità personale era determinata in modo decisivo dall'appartenenza ad un lignaggio, il momento della trasmissione ereditaria dei beni, iscrivendo o escludendo il soggetto in una catena di successione identitaria, era uno dei più delicati nella preservazione dell'ordine sociale. Al tempo stesso, lo stretto legame esistente tra possesso di beni e godimento di diritti, in un contesto caratterizzato dall'estrema incertezza delle forme possessorie, rendeva ancora più cruciale tale momento³⁰. Ragioni di coscienza, infine, spingevano tanto la *Serenissima Signoria* quanto il Re Cattolico a curare non solo gli interessi dei legittimi eredi, ma anche l'anima del defunto, assicurandogli una degna e cristiana sepoltura e l'esecuzione dei pii legati da questi eventualmente stabiliti³¹.

Tali processi risultano di grande interesse innanzitutto per quanto riguarda la produzione delle informazioni da parte delle magistrature, effettuata sia a partire dalla presentazione di documentazione scritta ad opera delle parti in causa, sia mediante la raccolta di testimonianze orali, atte a ricostruire l'esatta identità del defunto e dei suoi eventuali eredi: era questo, infatti, il momento in cui i soggetti coinvolti nelle procedure erano chiamati ad affermare e provare la propria identità, e le magistrature, a loro volta, a certificarla.

Delatori, presunti eredi e testimoni, così come consoli delle comunità, anziani o sacrestani delle parrocchie emergono così da queste carte come attori dell'identificazione capaci di gettare luce sul modo in cui l'identità era realmente percepita e praticata nei contesti presi in esame. Come vedremo, infatti, i tribunali identificatori erano chiamati ad attivare i poteri locali (familiari, corporativi, comunitari, etc.) per giungere a scoprire i legami parentali di persone delle quali spesso era anche difficile conoscere le più elementari generalità. In ultima istanza, coerentemente con la cultura di diritto comune e con le procedure inquisitorie di tali tribunali, ciò che emergerà è il ruolo predominante della pubblica fama e delle pratiche sociali nella dimostrazione in sede giudiziaria dell'identità e del legame di parentela.

Parole e gesti sono ciò che veniva trascritto nelle carte giudiziarie, ciò che i testimoni si premuravano di riferire ai notai camerali, ciò di cui il tribunale era alla ricerca.

La costruzione delle informazioni. I delatori e le persone «verisimilmente informate dei fatti»

Prima di addentrarci in alcuni casi paradigmatici, non è inutile spendere alcune parole sugli attori che di questi sono i protagonisti. In primo luogo, coloro ai quali si deve, nella maggioranza dei casi, l'apertura delle inchieste, ovvero i «delatori», quelli che le fonti veneziane chiamano le «persone secrete»³², e che, venuti a conoscenza della morte senza eredi di un individuo, la denunciavano alla competente magistratura sperando di ricevere la ricompensa stabilita in questi casi dalle leggi, che come dicevamo era pari ad un terzo del capitale eventualmente recuperato dal fisco.

Per aver il beneficio delle leggi, io persona secreta notifico a Vostre Eccellenze esser morto un ora fa il quondam Simon Consigli Ebreo che abbitava in Ghetto novo, il quale non ha eredi né fece testamento, et ha lasciato molta facultà qui in Venezia, et delle cose a Rovigo, et in virtù delle leggi spetta tutto al Magistrato di VV. EE., et a chi porterà il segno che manca, se gli darà quello che concede la legge³³.

La «persona secreta», che aveva provveduto a far recapitare la lettera ai Cattaver nella quale si denunciava la morte senza eredi del facoltoso ebreo veneziano, si era premurata di ritagliare un lembo della stessa, che avrebbe a tempo debito utilizzato come «segno» per essere riconosciuto e premiato. L'interesse primario che spingeva i delatori era, infatti, la possibile ricompensa, anche quando, apparentemente, le sostanze dei defunti fossero loro sconosciute, come nel caso, sempre veneziano, della denuncia di morte di un «francese *che vestiva da Abbate* ma non si sà il nome né il cognome»³⁴, probabilmente ritenuto una preda appetibile proprio in base al suo vestito. Più spesso erano soggetti ben informati sulla situazione patrimoniale del *de cuius*, come ad esempio capitava a Pavia alla fine del Seicento quando un «notificante» si presentò davanti al referendario cittadino per denunciare la scomparsa *ab intestato* nel castello di Milano di un capitano spagnolo, il quale possedeva, secondo il delatore, quasi duecento doppie di Spagna depositate presso un mercante pavese, che possiamo immaginare fosse la fonte del notificante stesso³⁵. Se in questo caso il delatore, un certo Giovanni Francesco Trevisano, era riuscito a denunciare la morte del capitano ancora prima che il tenente generale del castello di Milano, don Joseph de Riera, fosse riuscito a presentare al Magistrato le ultime volontà del suo sottoposto, in altri casi una notifica poteva arrivare anche a decenni di distanza.

È il caso, ad esempio, di denunce avvenute per segnalare l'usurpazione di determinati beni, come avvenne nel caso di vari immobili siti in Milano, tra cui una casa da nobile ed una da pigionante, appartenuti a Giuseppe Ghilio, morto nel 1705, e portati a conoscenza del Magistrato straordinario milanese da Antonio Broggi nel 1717³⁶. A detta del Broggi, che sporgeva una denuncia inizialmente anonima, l'eredità del Ghilio era in quel momento goduta in modo fraudolento da un certo Salvatore Lavagna, che avrebbe prodotto un falso documento con il quale sosteneva di esser stato designato dal defunto come amministratore ed esecutore testamentario.

Il grado di conoscenza che tali delatori dimostrano di avere della situazione patrimoniale delle persone le cui eredità vacanti denunciano è molto elevato, e ci racconta di una società in cui, anche in una città di considerevoli dimensioni come Milano, le reti di relazione che si creavano attraverso rapporti di conoscenza e di vicinato erano in grado di offrire alle magistrature sovrane una sorta di *catasto orale* attraverso il quale ricostruire, in mancanza di catasti scritti, le mappe dei diritti di proprietà con le loro intricate trame. Il caso, sempre tratto dalle carte milanesi, della denuncia di «A.C.» fatta il 30 agosto 1641 è uno dei possibili esempi.

Tre anni sono che Paolo Salvione è morto sotto la parrocchia di Santo Sisto Porta Ticinese, et ha lasciato sua madre, et duoi figlioli maschi, quali non si dimandano heredi per causa de molti debiti, et ha lasciato una casa sita in Porta Orientale Parrocchia S.to Salvatore in Xenodochio di Milano, qual consiste in lochi quindeci con botegha da mercanti di seta con suoi fondachi, che è di bonissima cavata, et dalla morte di detto Salvione in qua, et ancho davanti, detta casa viene goduta da Pietro Antonio Silvestro senza pagamento de fitti [...] anzi detto Silvestro ne ha distratto a certi suoi debitori³⁷.

Durante la fase delle indagini successive alla denuncia le autorità fiscali raccoglievano informazioni sulle proprietà del deceduto, sull'identità e sul comportamento dei suoi discendenti, sulla «cavata» e sul valore dei beni in oggetto, attingendo a quel patrimonio condiviso di conoscenze appartenente alla comunità mediante una serie di figure che fungevano da mediatori: si tratta dei cosiddetti «anziani» delle parrocchie, nella città di Milano, o dei «consoli» delle comunità, in Lombardia; dei «nonzoli» (sacrestani), dei «massari» e dei parroci a Venezia e nelle comunità della Terraferma veneta.

Tali personaggi risultano di estremo interesse, benché non abbiano ancora ricevuto la dovuta attenzione da parte della storiografia³⁸. Gli anziani delle parrocchie di Milano, gli unici ai quali sia stata dedicata

una qualche attenzione specifica, svolgevano una funzione che Livio Antonielli ha definito di «polizia di prossimità» all'interno della propria circoscrizione, e pertanto spesso finivano con l'essere assimilati agli sbirri e come tali accusati di viltà e mala fede avendo «la professione di Anziani, [...] per oggetto principale lo spiare e denunziare le altrui operazioni, e l'essere araldo di giudiziali esecuzioni, ed atti ingiuriosi»³⁹. Secondo una istruzione del 1733, gli anziani:

dovevano conoscere casa per casa tutti gli abitanti, indicando all'autorità dove vi fossero dei poveri o degli inabili, dove venivano ospitati degli stranieri, dove vi fossero potenziali malintenzionati; dovevano visitare locande e osterie; dovevano tener nota di chi svolgesse lavori che producessero rifiuti o liquami inquinanti, e così via⁴⁰.

Particolarmente rilevante era il loro ruolo nel momento del trapasso degli abitanti della parrocchia, essendo chiamati a sovrintendere a tutte le operazioni che si svolgevano in occasione della morte di un loro vicino, dalla vigilanza sul cadavere in attesa del funerale alla supervisione del trasporto e dell'inumazione delle salme da parte dei sepoltori⁴¹. Al tempo stesso, a loro era affidato un ruolo di garanzia nelle esecuzioni di giustizia, ed in particolare nelle «esecuzioni reali», dovendo assicurare la correttezza formale dei pignoramenti per debiti⁴², e, nel nostro caso, delle descrizioni ed «apprensioni» dei beni ereditari giacenti nelle mani della magistratura fiscale milanese⁴³. Non stupisce quindi che, primariamente, agli anziani delle parrocchie si rivolgesse il Magistrato straordinario nelle proprie operazioni di identificazione dei legittimi eredi di una eredità presunta vacante.

Una funzione simile era svolta nelle comunità rurali dai consoli, anch'essi coinvolti nelle procedure di sequestro e descrizione dei beni come riportato da Giulio Claro, celebre criminalista alessandrino del XVI secolo, nel suo *Titolo del Magistrato Straordinario*: ogniqualvolta il tribunale ordinava un sequestro, infatti, un notaio camerale (o un suo coadiutore), assieme ad un usciere del Magistrato, si sarebbe dovuto recare sul luogo e avrebbe proceduto solamente dopo aver «dimandato l'Antiano della Parochia [...] s'è in Milano, o in altre Città, et s'è fuori, il Console del Commune di quel luoco». I consoli avrebbero poi tenuto «in deposito» i beni sequestrati, similmente a quanto avrebbero fatto, in città, gli anziani e sarebbero stati interrogati come «persone verisimilmente informate» per fornire informazioni su «beni immobili, credito, o altra cosa» posseduta dalle persone oggetto dell'indagine⁴⁴.

Il caso veneto mostra una partecipazione attiva, nella raccolta delle informazioni in Terraferma, dei cosiddetti massari delle comunità che,

da quanto emerge dalle carte degli Ufficiali al Cattaver, fungevano da terminale tra i parroci locali ed il Tribunale veneziano. Nella dominante, invece, il ruolo più rilevante sembra fosse svolto dai cosiddetti *nonzoli*, parola con la quale in dialetto veneto si designava sia la figura del sacrestano sia quella del becchino e sepoltores⁴⁵. Essendo coloro i quali soprintendevano alle operazioni di inumazione delle salme, questi erano chiamati a fornire le fedeli della sepoltura e a deporre come testimoni a proposito dei segni utili all'identificazione ritrovati sui cadaveri⁴⁶. Nel 1782, ad esempio, Andrea Cubà (o Cubai) «veneziano della chiesa di S. Pantalon», alla ricerca di una donna scomparsa dalla sua casa, si rivolse al nonzolo della chiesa di S. Fantin per sapere se la donna ritrovata morta il 16 maggio fosse proprio Anna Ferrari da Este. Interrogato su «cosa possa asserir» per identificare la donna, il testimone rispose di essersi avvalso delle informazioni e degli oggetti raccolti dal nonzolo.

Si chiamava Anna Ferrari da Este, e come disse [*sic*] abitava in mia casa, et alli 14 del sudetto mese si fece cavar sangue, e la ricercai al Nonzolo se aveva la segnatura del salazzo, [...] e poi dal Vestiario [...] e lo rilevo dal Nonzolo a forza di indagare, e le diedi per regola la statura, gli anni, il Vestiario, che mi fu fatto vedere dal soprannominato Nonzolo, e poi in contrasegno maggiore è quello, che la detta Donna aveva una Rottura, come riferì il Nonzolo⁴⁷.

Erano sempre i nonzoli a ricostruire, attraverso i registri delle parrocchie veneziane, le informazioni anagrafiche relative alle persone sotto inchiesta e a fornire le fedeli di morte e sepoltura delle salme. La centralità di tali personaggi⁴⁸ è testimoniata anche dal ruolo che di queste persone emerge nel traumatico passaggio di fine Settecento. Quando, infatti, la Municipalità democratica di Venezia nel 1797 si trovò a dover riorganizzare un pattugliamento notturno della città, ad essi si dovette invariabilmente rivolgere per costruire ed aggiornare i ruoli della Guardia nazionale.

Sarà dovere del nonzolo unitamente al parroco d'ogni Contrada incontrare ogni mese l'anagrafi delle persone tutte, componenti la Contrada per l'effetto, che i presidenti verificar possano, e riparare li cangiamenti, che vano succedendo ne' roli de' pattuglianti⁴⁹.

Nel 1799 il Regio supremo Tribunale di sanità di Venezia, ripristinando alcune leggi in vigore nel 1796 ristabiliva l'obbligo per i nonzoli, nelle parrocchie delle città, ed i «massari, o consiglieri de' Comuni riguardo alle parrocchie dei Territorij» di fornire al proprio Ufficio di Sanità le «note de' nati, battezzati, e de' morti», così come quello di for-

nire «giornalmente, e senza indugio [...] le dette denunce parrocchiali, e mediche per le morti, che avvengono nelle rispettive parrocchie, a cui servizio si trovano destinati»⁵⁰. Un ruolo quello dei nonzoli, quindi, che rimaneva cruciale in relazione al momento del trapasso ancora nel primo Ottocento, quando una più regolata organizzazione di misure di polizia sanitaria nel Veneto austriaco, secondo il *Progetto di Regolamento delle Condotte Mediche*, rendeva necessaria la proibizione «ai Nonzoli di mai più far essi li certificati di morte. Notificheranno solamente l'accaduta morte all'Ufficio dello stato civile perché egli possa adempire agli oggetti che lo riguarda»⁵¹.

Per tutti i secoli dell'antico regime furono questi personaggi a produrre periodicamente e su moduli prestampati le «fedi delle persone morte *ab instestato*» della parrocchia di loro competenza⁵², effettuando materialmente le ricerche anagrafiche sulle famiglie nei registri parrocchiali che avrebbero permesso l'elaborazione di riproduzioni grafiche di piccoli alberi genealogici, ancora oggi conservati nei fascicoli dell'archivio dei Cattaver⁵³.

Come accennato sopra la parola scritta non era l'unica ad essere vagliata nei tribunali fiscali ai fini di una determinazione dell'identità dei legittimi eredi. Peso determinante era dato a quelle testimonianze orali che abbiamo visto citate da quel Giulio Claro che, nella seconda metà del Cinquecento, aveva presieduto il Magistrato straordinario milanese. La ricostruzione della pubblica fama, in ultima analisi, era lasciata a coloro i quali per la lunga pratica con le persone ed i luoghi potessero confermare o smentire che ciò che era registrato «da pubblici documenti» coincideva con quanto «m'è noto da molto tempo» e «lo dicono tutti in questa Pieve»⁵⁴.

La registrazione dell'identità come «performing ritual»

La dimensione sociale dell'identità, che risiedeva in primo luogo nella pubblica fama⁵⁵ delle informazioni che permettevano di situare gli individui in reti di relazioni locali e parentali, emerge con grande forza dalle carte d'archivio: come dice uno dei testimoni dei processi esaminati, i fratelli Ghisolfi «Gio. Batta, Fabricio, et Georgio *publicamente et comunemente* si da me testimonio quanto dalli altri del nostro Comune di Pregnana et suo territorio erano *tenuti, trattati et reputati per padre et figlioli*»⁵⁶. Il ricordo di chi fosse «nato» e fosse stato «allevato»⁵⁷ nella comunità era sempre determinante per ricostruire, anche a distanza di decine d'anni, le genealogie familiari delle persone oggetto di inchiesta da parte degli inviati delle magistrature: i nominati fratelli erano, a loro

volta, figli di un altro Gio. Batta che «passò a miglior vita gran tempo fa che facilmente sarà de anni 50 in circa»; Fabrizio, invece, era morto almeno venti anni prima e «Giorgio poi andò disperso già 20 anni in circa che non si è visto da me»⁵⁸.

Nella ricostruzione dell'identità, in ultima istanza, la testimonianza orale risultava una fonte imprescindibile, spesso decisiva nell'avvalorare le informazioni presenti nelle carte scritte, che peraltro potevano non essere sempre disponibili, perché distrutte od occultate, e comunque non certo immuni da sospetti di falsificazione. Il pubblico riconoscimento del proprio status da parte di coloro con i quali si intrattenevano relazioni di vicinato era quindi una forma di assicurazione necessaria contro possibili contestazioni dell'identità. Un esempio tratto dal *Milanesado* dell'inizio del Seicento può mostrare la giustificata diffidenza con la quale il documento scritto era trattato e, al tempo stesso, che la mancata dimostrazione pubblica di alcuni mutamenti di status, come un matrimonio e la legittimazione dei figli, poteva mettere in pericolo la trasmissione dei beni e l'identità stessa delle persone.

Nel 1616 a Borsano (oggi quartiere di Busto Arsizio, a poche miglia da Milano), un «notificante segreto» denunciò che i fratelli Antonio e Lucio Litta occupavano abusivamente l'eredità dello zio Bonifacio e di loro padre Giulio Litta, i quali in vita «erano indivisi delle loro facoltà e beni». Si trattava di una possessione di una certa rilevanza, la cui rendita era stimata in ben duemila scudi annui⁵⁹. I fratelli, a detta del notificante, erano nati «bastardi»⁶⁰ da una relazione avuta da Giulio Litta, morto nel 1607, con una certa Paola Castelli detta «Tampina», che il primo aveva tenuto in casa propria per molti anni «per femina, cioè concubina»⁶¹. La pubblica fama del fatto che Giulio e Paola non fossero sposati era evidentemente rimasta bene impressa nelle menti degli abitanti di Borsano e, ad anni di distanza dalla morte di Giulio, si sarebbe ripercossa contro Antonio e Lucio i quali erano entrati in possesso dei beni di famiglia al momento della morte senza discendenti di Bonifacio, nel novembre 1614⁶². I due fratelli, trascinati in un processo «offensivo»⁶³, dovettero discolarsi dall'accusa di aver usurpato i beni dei Litta: a detta dei due, infatti, loro padre, sollecitato in punto di morte dal curato di Borsano, aveva in fin di vita acconsentito a sposare Paola, facendo di loro i legittimi eredi del patrimonio condiviso da Giulio e Bonifacio⁶⁴.

Di grande interesse appaiono le motivazioni addotte dal notificante per dimostrare l'illegittimità di Antonio e Lucio. Da un lato, il delatore cercava di contrapporre la registrazione orale dell'identità alle scritture fatte dal curato di Borsano nei registri parrocchiali: la pubblica fama del concubinato di Giulio e Paola⁶⁵, ed il fatto che «pubblicamente si dice che detto curato ha fatto detta scrittura doppio morto esso Giulio per

bona quantità de danari dattali»⁶⁶, avvalorava una serie di incongruenze e manomissioni notate nel registro parrocchiale (le parole utilizzate erano «insolite», la calligrafia non coincideva con quella delle annotazioni antecedenti, alcune pagine del registro erano mancanti, nella registrazione del battesimo di «Gio. Antonio figliuolo del Sig. Giulio Litta, & di Paola de Tampini, è cassato il suo cognome» con «inchiostro differente», etc.)⁶⁷. Dall'altro lato, lo stesso notificante portava all'attenzione del tribunale milanese un decisivo indizio della falsità del matrimonio, ovvero la mancata dimostrazione pubblica dello scambio dell'anello mediante la sua esibizione da parte di Paola.

Perché mai è stato visto anello alcuno in mano ad essa Paola, *dal che si conosce non fu sposata*, anzi essa ha hauto a dire, che era stato sposata con uno anello de doi, che esso Giulio haveva in pegno da uno detto il Camatta, et tuttavia essi duoi anelli si trovano ancora di presente nelle mani della signora Bianca Piazza alias moglie di detto q. Bonifacio legati insieme con una crocetta d'argento, il che dimostra non esser stata sposata⁶⁸.

A pochi decenni di distanza dalla conclusione del Concilio di Trento l'insistenza sullo scambio dell'anello, che si ritrova sia nelle accuse mosse dal delatore sia nelle domande poste ai testimoni da parte dell'*hostiarius* del Magistrato straordinario, è significativa della persistente rilevanza per il vicinato del fatto che una donna portasse pubblicamente un anello come prova dell'avvenuto matrimonio⁶⁹. Uno dei testimoni del processo, il nipote del curato di Borsano (che lo aveva servito «di chierico se bene io non ho alcuno ordine di chiericato però ho portato l'habito di Chierigo alcuno tempo»), raccontando delle pressioni fatte dallo zio per indurre Giulio a sposare Paola, ricordava che il vicario foraneo dell'arcivescovo di Milano lo aveva esortato, benché fosse periodo di Quaresima, «di fare il matrimonio tra detti concubinarij, dicendogli che li facesse dare anello». Lo scambio degli anelli è una circostanza ben presente e ricorrente nei racconti dei testimoni: «la mattina seguente nell'alba detto signor Giulio sposò la detta Paola Tampina, [...] et li diede in dedo due anelli et campò almeno quattro giorni dopo che l'hebbe sposata», ricordava Antonio Tizzoni, testimone oculare del matrimonio⁷⁰.

La morte dello sposo non aveva reso possibile l'affermazione pubblica del cambiamento di status dei due: Paola Tampina, nella memoria degli abitanti di Borsano, rimaneva concubina e la legittimità dei suoi figli era quindi passibile di contestazione. L'interrogatorio di Antonio Tizzoni indugiava sia sulle caratteristiche materiali degli anelli («interrogato se detti anelli con quali dice esso testimonio che fù sposata detta

Paola da detto signor Giulio, erano d'oro, o d'argento, o d'altro metallo» o se qualcuno di questi «haveva gemma») sia, cosa più interessante, su quei gesti pubblici che sarebbero potuti divenire presunzione legale dell'avvenuto matrimonio⁷¹. «Interrogato se doppò sposata che fù detta Paola, come esso testimonio ha detto, portava ella anelli in deto, mentre campò detto signor Giulio» e se «detto testimonio vide Paola in casa d'esso signor Giulio, o in detto loco di Borsano doppò che fù sposata» il testimone rispose:

la vidi se non in quell'atto che detto signor Giulio moriva che mio zio gli diede l'olio santo in casa di esso signor Giulio, et lei gridava, et piangeva dicendo «o mio marito, o mio marito»⁷².

Quello che queste cause ci mostrano, in effetti, è la trascrizione di parole e gesti che paiono avere una valenza sull'identità personale di straordinaria coerenza: molte testimonianze fanno riferimento ad un mondo in cui i rapporti di parentela sono mostrati e dimostrati di fronte al vicinato, e hanno la necessità di essere praticati e periodicamente rinnovati attraverso particolari segni (indossare un anello) o azioni (trattarsi da parenti) per far fronte alla condizione di incertezza cui sono perennemente soggetti. «Fama è una commune opinione *palesata dal parlare* delle persone, che proviene dal sospetto verosimile», scriveva l'anonimo autore del *Ristretto della prattica criminale per lo Stato di Milano*⁷³, e questa comune opinione, spesso, poteva fare la differenza in momenti di crisi come un'epidemia (ma potremmo anche pensare alle guerre o alle catastrofi naturali) che mettevano a dura prova l'esistenza stessa delle famiglie e la continuità delle loro catene di successione. Per rimanere sempre al caso milanese, la notoria peste manzoniana ci fornisce alcuni esempi illuminanti⁷⁴.

Cesare Ghisolfi, sua moglie Barbara Lampugnani, ed i loro tre figli legittimi, Gio. Batta di anni 14 o 15, Veronica, di anni 13, e Gilberto, di 9 anni, morirono, a poca distanza gli uni dagli altri, nella località di Cassinetta di Pregnana durante «l'anno del contagio»⁷⁵. L'inaspettata e repentina scomparsa dell'intero nucleo familiare a causa della peste, che non aveva peraltro risparmiato neppure un figlio naturale di Cesare residente a Milano, rese vacanti i beni del Ghisolfi, una «casa da nobile» ed una «da massaro» con circa 250 pertiche di vigna, lasciandoli soggetti all'occupazione da parte di suo cognato Francesco Lampugnani, che li rivendicava in ragione della dote di 4.000 lire che diceva aver versato alla sorella Barbara. La denuncia dell'indebita appropriazione di quei beni, che se fossero stati vacanti sarebbero spettati al fisco, avvenne tuttavia solo sette anni dopo la pestilenza ad opera di Ottavio Turro

abitante in Milano, quando Francesco li aveva oramai venduti ad un certo Giuseppe Baciocho, prima di passare anch'egli a miglior vita⁷⁶.

La pubblicazione delle grida fiscali, con le quali il Magistrato straordinario chiamava i pretendenti l'eredità a manifestarsi e a provare i propri diritti, fece uscire allo scoperto Giovanni Battista Pagnano, a nome di sua figlia Clara Francesca, il quale chiedeva tempo per «trovar scritture vecchie per prova della cognazione con detto Ghisolfi»⁷⁷. Anche in questo caso, tuttavia, fu la registrazione orale dell'identità ad entrare in gioco: Andrea de Angelis, interrogato a proposito degli antenati di Cesare Ghisolfi, ricordava a 50 anni di distanza dalla morte il nome del nonno Gio. Batta «il quale abitava alla Casinetta Ghisofa posta nel nostro territorio di Pregnana, il quale habitava del continuo alla detta Casina con la moglie et figliuoli»⁷⁸. Tale «cassinetta», che non a caso recava impressa nel nome col quale era conosciuta a livello locale l'impronta dell'appartenenza alla casa dei Ghisolfi, attraverso Fabrizio figlio di Gio. Batta, sarebbe passata poi a Cesare a suo nipote. Gio. Batta Ghisolfi e Fabrizio, come abbiamo visto sopra, erano sempre stati «*tenuti, trattati et reputati*» dalla comunità come padre e figlio. Lo stesso accadeva con Cesare, il quale «era *tenuto trattato et reputato* dalli suoi conoscenti et anco da me», dice il testimone, come figlio legittimo di Fabrizio.

La relazione di parentela era qualcosa di agito all'interno della comunità, in cui le persone si comportavano da parenti ed erano come tali riconosciute dai loro vicini. Sempre lo stesso testimone continuava riportando una memoria auditiva.

Mentre che detti signor Francesco Pagnano et Cesare Ghisolfo vivevano fra essi loro *si chiamavano per parenti* et la causa di questa parentela si diceva che veniva perché la sorella del detto signor Francesco Pagnano fu maridata nel sudetto signor Gio. Batta Ghisolfo ma Jo testimonio non l'ho conosciuta che mi ricordi [...] et questa opinione era tenuta pubblicamente nel detto nostro territorio di Pregnana⁷⁹.

Il richiamo esplicito è qui ad una sorta di registro orale dei matrimoni condiviso dagli abitanti del luogo di Pregnana, nel quale è un'azione praticata pubblicamente, «si chiamavano per parenti», a costituire una sorta di *performance* dell'identità capace di rimanere viva a mezzo secolo di distanza. La parentela è, effettivamente, «*palesata dal parlare delle persone*»⁸⁰.

Anche Gaspare de Albertijs, nativo di Legnano e arrivato nella comunità di Pregnana da tredici anni, sebbene non avesse mai conosciuto gli antenati del Ghisolfi, «nondimeno per publica voce et fama nel det-

to comune di Pregnana ho inteso dire» che i due fossero imparentati «per causa delle donne»⁸¹. Per meglio fondare le proprie affermazioni, poi, raccontava questo aneddoto: un giorno, trovandosi i figli di Cesare Ghisolfi «malvestiti et dubitando esser visti dal detto fu Francesco [Pagnano] si ritirorno in casa dicendo: “andiamo en Casa accioché il signor Francesco nostro barba non ne veghi così mal vestiti”»⁸². La memoria di un episodio in cui dei nipoti chiamano il proprio zio con una espressione di familiarità («nostro barba»), ancora una volta, è portata a testimonianza dell'esistenza di un legame di parentela.

Legami, questa volta di consuetudine, che emergono anche dalle azioni del mangiare e bere insieme che i testimoni riportano a riprova della loro intima conoscenza di Cesare Ghisolfi: «co' esso Cesare ho praticato longo tempo et anco mangiato et bevuto più volte in sua compagnia», diceva Andrea de Angelis; «[Cesare Ghisolfi] praticava in casa mia ancora mangiare e bere, attendendo in assenza mia alla cura et Governo della mia Casa et beni di Pregnana» affermava Gaspare de Albertijs, che più avanti ripeteva che il Ghisolfi «veneva ad alloggiare in casa mia mangiando, bevendo, dormendo ivi»⁸³.

In definitiva, proprio l'accesso a queste registrazioni orali dell'identità permise a Clara Francesca Pagnana di ereditare i beni di Cesare Ghisolfi. Se l'identità personale era qualcosa che necessitava una continua manutenzione, mediante azioni riconoscibili all'interno del proprio vicinato, come difendere i propri diritti di successione qualora ci si trovasse, per varie ragioni, assenti?

Un esempio, tratto dalle carte dei veneziani Ufficiali al Cattaver, può essere significativo di come una persona potesse agire per dimostrare la propria volontà di rimanere iscritta in una catena di discendenza nonostante l'allontanamento dalle sue reti di relazione familiare. Santo Betini «detto Mori» nel 1740, dovendosi assentare dalla propria casa per andare a «servir fuora» si preoccupava, prima di partire, di stipulare attraverso una scrittura privata una «convenzione e accordo» con suo fratello maggiore Giacomo Betini, anch'egli «detto Mori». Vale la pena riportare tale documento quasi interamente.

Convenzione, et accordo fatto, non vi, aut dolo, ma spontaneamente, e di propria volontà, tra Padron Giacomo, e Santo Betini detto Mori fratelli legittimi, e naturali, e detto accordo, e convenzione non è ad altro fine, secondo detti signori fratelli hanno asserito, e confessato di loro propria bocca in presenza del R.mo Sig.r Pievano S.r P.rè Lorenzo Bagettini, et in presenza di me D. Pasquale de Carlo Cappellano, et in presenza de Testimoni, qui crocesignati per non saver scrivere, qualmente dovendo detto Santo andare à servire fuora, et per non abandonar li suoi interessi, che pretende su l'eredità di suo Padre,

e che sempre sia conosciuto compadrone come gl'altri fratelli, si obliga dare, e contribuire [...] e consignare in moneta contante docati dodeci all'anno a P.n Giacomo suo fratello Maggiore con patto però, e convenzione tra essi fratelli già fata, che, quando Iddio vorrà, vorrà tornar in sua casa detto Santo, e non vorrà più servire fuora che sia ricevuto da P.n Giacomo in sua casa, et accolto con amorevolezza, e trattato sia come compadrone di quel stato, forma, e modo in cui s'attrova nel punto che si parte adesso di sua casa, [poiché] tal partenza di detto Santo è di cummun accordo, e genio, e senza aver avuto mai tra loro distinzione, e controversia, onde in fede di ciò ho scritto la presente scrittura io qui sotto Cappellano in presenza del R.mo signor Pievano, e detti fratelli hanno asserito e confessato che detta scrittura benché privata abbia tutt'il vigore, e forza come se fusse scrittura pubblica vallata con tutte le sollemnità delle leggi, e che abbia luoco, e forza in quocumque loco, et forma, onde in fede della verità ho scritto la presente di mia propria mano, e richiesto da detti signori Fratelli.

+ Io P.n Pasqualin Bergamo sono testimonio
 + Io Caetano Spiecariolo sono testimonio
 + Io Padron Santo Betini detto Mori dichiaro, attesto, et affermo ut supra
 + Io Padron Giacomo Betini detto Mori dichiaro, attesto, et affermo, ut supra⁸⁴.

Ciò che sembra emergere dal documento citato è la consapevolezza di Santo, che si accingeva ad allontanarsi dalla propria famiglia e dai beni aviti, che una simile rottura sarebbe potuta essere interpretata in seguito come volontà di «abbandonar li suoi interessi, che pretende su l'eredità di suo Padre». In questo caso, infatti, non era in dubbio che Santo fosse fratello legittimo e naturale di quel Giacomo, il maggiore, che invece rimaneva nel luogo d'origine. Tale scrittura ci mostra, quindi, come i diritti di successione non fossero esclusivamente legati alla presenza di legami di parentela, ma anche ad altre qualità, come la residenza: l'insistenza posta, nella convenzione fatta con il fratello, sul fatto che l'abbandono della casa paterna fosse avvenuto «di cummun accordo, e genio, e senza aver avuto mai tra loro distinzione, e controversia» mostra, *a contrario*, che la lontananza avrebbe potuto mettere in discussione il riconoscimento di Santo quale «compadrone come gl'altri fratelli» dell'eredità paterna. La dimostrazione di una volontà di rimanere all'interno della famiglia era allora in questo caso affidata alla rimessa dell'emigrante: in cambio di una contribuzione annua in moneta contante, Santo riaffermava periodicamente la sua presenza, e suo fratello maggiore Giacomo sarebbe stato tenuto a riceverlo nuovamente in casa «accolto con amorevolezza, e trattato [...] come compadrone di quel stato, forma, e modo in cui s'attrova nel punto che si parte adesso di sua casa».

La necessità di una continua manutenzione della parentela risulta ancora più evidente se, allontanandoci per un momento dall'Italia set-

tentrionale, proviamo ad aumentare a dismisura le distanze volgendo l'attenzione alla dimostrazione del legame tra un padre ed una figlia tra le due sponde dell'oceano Atlantico. È questo il caso, ad esempio, del sivigliano Baltasar Tercero e di sua figlia naturale Inés de Torres, conservato nelle carte della *Casa de Contratación* di Siviglia⁸⁵.

Baltasar morì nel 1594 a Ciudad de los Reyes (l'attuale Lima) in Perù, ed i suoi beni, che per testamento avrebbero dovuto essere utilizzati per l'istituzione di una cappellania nell'Eremo del Rocío, furono reclamati da Juana de Torres, madre di Inés presunta figlia naturale di Baltasar. Tralasciando in questa sede la vicenda particolare⁸⁶, ciò che è interessante notare sono le domande poste ai testimoni al fine di dimostrare il legame parentale esistente tra i due soggetti. Quello che i tribunali della Monarchia Cattolica cercavano, infatti, erano una serie di parole e gesti che dessero sostanza sociale al legame di parentela tra un padre e sua figlia naturale, in base ad una affermata «presunción de derecho», per riprendere le parole di Tamar Herzog, «según la cual la paternidad podía ser establecida basándose en dos pruebas: la forma de tratarse – si se llamaban entre sí “padre” e “hijo” – y la provisión de vestuario y alimentos al niño por parte del supuesto progenitor»⁸⁷. Così come la *vecindad* e la *naturaleza* nella Castiglia di antico regime apparivano essere più un carattere acquisito, basato sulla dimostrazione di una volontà di appartenenza, che non una condizione ascrivibilmente conquistata una volta per tutte alla nascita⁸⁸, come ho cercato di mostrare in questo paragrafo, anche la relazione di parentela, al di là delle stesse definizioni del diritto, necessitava di una qualche forma di manutenzione e di volontarietà. Ecco allora le principali domande rivolte ai testimoni, allo scopo di dimostrare il legame paterno tra Baltasar ed Inés.

Si saben que luego que la dicha Inés de Torres nació, el dicho Baltasar Tercero *la dio a criar sustentó y alimentó y proveyó* siempre de todo lo necesario, reconociéndola por su hija natural y *confesándola por tal en todas las ocasiones que se ofrecían* hasta tanto que se fue y pasó a las Indias, de donde también *la trataba y escribía y enviaba muchos regalos* y por tal su hija natural fue siempre *habida y tenida y comúnmente reputada*, digan, etc.⁸⁹.

In ultima analisi, le procedure di identificazione dei legittimi eredi che i tribunali fiscali mettevano in atto sembrano confermare l'estrema importanza delle pratiche nella acquisizione e difesa dei legami di appartenenza sia comunitaria, sia persino familiare, durante l'antico regime. La grande incertezza gravante sui diritti di proprietà rendeva necessaria, come ho cercato di mostrare negli esempi precedenti, una pubbli-

ca dimostrazione dei legami di parentela che potesse essere riconosciuta e registrata nella memoria della comunità. Grazie a questa preliminare procedura di registrazione dell'identità, in casi conflittuali, era possibile evitare la manomissione delle normali catene di trasmissione ereditaria dei beni: la lontananza di un padre da una figlia, o di un fratello dalla casa paterna, poteva minare le legittime pretese di partecipare alla successione. Tale incertezza era da combattere mediante la dimostrazione di una volontà di mantenere il legame familiare, attraverso la partecipazione alla manutenzione costante del patrimonio o l'interesse al sostentamento di un figlio. Al tempo stesso, una parentela agita pubblicamente era non solo garanzia della continuità del patrimonio familiare ma anche garanzia per i vicini contro l'appropriazione indebita di beni da parte di non aventi diritto: un'occupazione abusiva poteva essere evitata, ad anni di distanza, anche in situazioni limite come erano le catastrofi portate dalle epidemie. L'importanza rivestita dal possesso dei beni immobili e dall'iscrizione dell'individuo in una catena successoria nella definizione dell'appartenenza ad una comunità, con il corollario di diritti da ciò derivante⁹⁰, mostra con tutta evidenza quale pericolo per l'ordine sociale potesse derivare da una successione illegittima o da una abusiva occupazione di una proprietà.

Durante l'antico regime, in altri termini, come la *cittadinanza* e la stessa *naturalità*, così la *parentela*, in determinate situazioni, era una condizione a rischio di essere persa qualora non fosse stata preventivamente certificata e registrata mediante *performances* visibili nel contesto comunitario e familiare, qualora non fosse stata iscritta nei registri anagrafici orali della memoria comunitaria.

L'identità a rischio: una riflessione a partire dalle condizioni sociali e di genere

Come ha recentemente ricordato Jean François Chauvard, parlando del processo di affermazione del cognome nella Venezia di antico regime⁹¹, l'identità e le procedure di denominazione delle persone non possono essere disgiunte dalle specifiche condizioni giuridiche, professionali, sociali e di genere in cui queste si trovano⁹². Il paradigma della rete⁹³, la cui grande utilità euristica non è certo in dubbio, rischia di appiattire su un piano bidimensionale, come un sistema di proiezione cartografica fa della realtà del globo terrestre, la complessità delle società del passato. Uno sguardo attento alle differenze di genere, allora, ci permetterà di testare quanto detto sino ad ora, suggerendo la pluralità dei dislivelli e dei differenti percorsi individuali⁹⁴.

Chi sfoglia le pagine degli inventari⁹⁵ dell'archivio degli Ufficiali al Cattaver non potrà non notare che i fascicoli di eredità vacanti riguardanti persone completamente ignote o senza cognome sono in grande maggioranza relativi a donne. Anna da Este, Rosa da Brescia, Elisabetta francese, Maria tedesca, e così via: l'identità delle donne, non veneziane e spesso di modesta estrazione sociale, appare essere maggiormente a rischio rispetto a quella degli uomini, come conseguenza della condizione giuridica, sociale e professionale di inferiorità e dipendenza nella quale queste si trovano⁹⁶.

La difficoltà con la quale i testimoni ricordano i nomi e l'identità delle donne, rispetto a quelli degli uomini, traspare dai racconti trascritti dagli ufficiali milanesi e veneziani⁹⁷. Nel caso analizzato nel paragrafo precedente, quello di Cesare Ghisolfi, un testimone raccontava che «Cesare havea per moglie la signora Barbara Lampugnana sorella del sudetto signor Francesco, dalla quale ne hebbe tre figli, duoi maschi nominati uno Gilberto et l'altro Gio. Batta et una femina della quale non so hora il nome»⁹⁸.

Allo stesso modo, Giovanni Gambino, interrogato nel 1617 a proposito dei beni e della famiglia di Giovanni Paolo Litta, abitante ad Arluno, ricordava benissimo i *nomi* e *soprannomi* dei singoli appezzamenti di terra da questi posseduti: «un pezzo di terra che si chiama la Vignazza [...], et un altro pezzo di vigna dove si dice la Barazola, et un altro pezzo arativo dove se dice il Tirintino»⁹⁹. Allo stesso tempo, tuttavia, la sua memoria era molto selettiva nel ricordo delle donne di casa Litta: «mi ricordo benissimo che haveva due giovine in casa le quali non so se fossero figliole o nepote, so bene che tutte due sono statte maritate» con uomini di cui si ricordava il nome, il cognome ed il luogo di residenza (ovvero Badassarre Castiglione abitante ad Arluno e Bartolomeo Robecco abitante a Milano)¹⁰⁰. L'identità della donna non appare in questo caso necessaria: il dato che si conosce «bene» è quello dell'avvenuto legame matrimoniale.

Simili *défaillances* non sono limitate alla memoria degli abitanti del *Milanesado*, ritrovandosi anche nelle carte veneziane. Si veda, ad esempio, il caso accaduto nel 1782 di una donna «ritrovata morta in faccia la porta della Scola [di San Fantin] non ancora riconosciuta, e si crede Padouana per voce comun». Significativo mi pare il fatto che, ancora alla fine del Settecento, si possano riconoscere pratiche di denominazione in uso alla fine del Cinquecento: più del cognome, che tale donna si scoprirà certo possedere, il dato strutturante la sua identità e come tale riconosciuto nelle sue reti di relazione è piuttosto il luogo d'origine¹⁰¹. Gli interrogatori tenutisi davanti agli Ufficiali al Cattaver riusciranno ad appurare l'identità della defunta, tale Anna Maria Ferrari da Este

(Padova), grazie alle testimonianze di chi in quel momento la ospitava a Venezia e del suo antico padrone, Paolo Ravenna «Veneziano Fabricator da Campagna al Ponte de Dadi». Chiamato a dire se avesse saputo della morte della donna quest'ultimo rispose «d'averlo inteso a dir» e che la conosceva «perché fù al suo servitio in figura di serva per il corso di anni 12 circa, ma che era altri tant'anni da lui mancava»¹⁰². Quando gli fu richiesto di dire come si chiamava, rispose «Anna da Este, ma non mi ricordo il cognome»¹⁰³, nonostante l'avesse avuta in casa per più di un decennio. Più di due secoli dopo la chiusura del Concilio di Trento, le pratiche sociali di denominazione resistevano al tentativo di «depersonalizzare» e «desocializzare» i criteri di individuazione delle persone: così come accadeva alla fine del Cinquecento, anche negli anni Ottanta del Settecento «le persone meglio conosciute non portano necessariamente un cognome»¹⁰⁴.

A ben vedere, il fatto che la donna sconosciuta fosse stata sin da subito individuata come «Padouana per voce comun», e che i testimoni ne ricordassero la provenienza precisa dalla comunità di Este, rendeva più semplice il suo reinserimento in un contesto locale e familiare, che non il fatto che si chiamasse Ferrari, cognome di per sé poco significativo e probabilmente già allora tra i più diffusi nel Nord Italia¹⁰⁵. Il fatto che molti a Venezia conoscessero quella donna morta «da un' accidente la notte del 16 maggio» come Anna da Este, in ultima analisi, permise agli eredi di rivendicare davanti ai Cattaver i suoi averi, consistenti nei vestiti che indossava, pochi contanti e alcuni monili d'oro e d'argento¹⁰⁶.

La preferenza, ancora a fine Settecento, dell'uso del luogo di provenienza nelle pratiche di denominazione al posto del cognome, ad esempio, portava i Cattaver a designare nei «legali stridori» una defunta della quale si ricercavano gli eredi con il nome completo di «Rosa da Brescia q. Gio Batta Mainenti relitta q. Francesco Righetti», mantenendo quindi quella denominazione territoriale che evidentemente più la connotava nella vita quotidiana¹⁰⁷. Lo stesso può valere per Caterina «detta Bolognina», per la quale l'indicazione della provenienza viene semplicemente trascritta in altri documenti come se fosse un cognome¹⁰⁸. Ancora un altro caso potrebbe essere quello di «Maria q. Ignazio Prabssler» il cui cognome, femminilizzato, poteva diventare «Maria Prabsslerin»: sarà il nonzolo di San Cassiano ad identificare con chiarezza la donna, che invece nelle carte dei Cattaver continuerà ad essere «Maria, o sia Mariana Todesca»¹⁰⁹.

Solo trent'anni dopo, nel 1813, le autorità napoleoniche del Regno d'Italia avrebbero per via legislativa imposto l'obbligo del cognome, mostrando insofferenza per quegli usi locali nei quali, come rileva Roberto Bizzocchi, si annidava «il demone del disordine identitario che

così fastidiosamente strideva con il razionalismo tassonomico della burocrazia del Regno»¹¹⁰. Gli Ufficiali al Cattaver a fine Settecento, invece, sembrano maggiormente a loro agio nello sfruttare anche in documenti ufficiali le logiche comunitarie e le loro pratiche di denominazione, mantenendo il nome più efficace allo scopo di rintracciare i legittimi eredi di donne forestiere scomparse al di fuori delle proprie reti relazionali, sia sociali, sia familiari, sia territoriali¹¹¹.

Se lo sradicamento tipico del forestiero poteva mettere a rischio l'identità, l'inserzione in comunità nazionali ben radicate in città riduceva di certo il pericolo, come accadde ad una certa Olaber Francaslan o Ugapar Francalen, donna armena morta a Venezia alla fine del 1778. Nonostante le chiare difficoltà delle autorità veneziane a decifrarne il nome, che nella grafia malsicura degli ufficiali del tribunale dei Cattaver mutava spesso, questa poteva tuttavia godere di reti di protezione della sua identità nella sua comunità nazionale, pronta a mobilitarsi per opporsi alla confisca della sua eredità pretesa vacante¹¹². «Padre Vertanes [?] Ascaragli q.m Sergio nativo di Costantinopoli al presente abitante a S. Gio Bragola¹¹³ in casa del signor Steffano Papasoglù [altrove chiamato anche Stefano de Paoli] suo cognato e cappellano degli armeni» tra gli altri, affermava di averla

conosciuta benissimo per il corso di dieci anni come mia penitente e questa abitò in vari luoghi, a riserva degli ultimi tempi di sua vita che abitò in Campiello di S. Gio. Bragola la quale teneva al affitto una camera di un barcarolo che non so il nome¹¹⁴.

L'identità della donna, di condizione paragonabile a quelle di cui abbiamo parlato più sopra, era ben iscritta nella rete sociale dei suoi connazionali: la sua eredità non poteva considerarsi vacante.

Proprio la condizione sociale, come è ovvio, era responsabile in molti casi della mancata identificazione dei soggetti e loro eventuali eredi legittimi. È questo il caso di molti personaggi che si ritrovano in un fascicolo denominato «Nota di tutte le fedì delle Persone morte ab intestato presentate nel Magistrato eccellentissimo del Cattaver, dal dì 16 dicembre 1775, sino ultimo maggio 1778».

L'identificazione dei possibili eredi dei poveri e mendicanti, anch'essa meritevole delle attenzioni degli Ufficiali al Cattaver, aveva spesso esito negativo anche quando l'identità dei defunti non fosse sfuggita agli occhi e alle orecchie ben aperte dei nonzoli delle parrocchie veneziane. Non era infrequente che venissero ripescati dalle acque dei canali degli sfortunati annegati, come accadde l'8 maggio 1754 per il povero «Tomaso Canepi ciecco Turinese, non si sà il q., d'anni 50, caduto in

acqua nella note antecedente», che «sopravvisse sino il mezzo giorno del seguente»¹¹⁵.

La rete dei sacrestani veneziani, tuttavia, dimostrava una grande capacità di ricostruire almeno alcune informazioni basilari sulle persone scomparse nel loro territorio. Il nonzolo di Santa Maria Formosa dichiarava di non sapere come quella donna, ritrovata morta e da lui sepolta «per carità in Campo Santo a S. Francesco», fosse «venuta in Contrada né di che condizione era»; almeno alcuni indizi sulla sua storia fu comunque in grado di fornirli: si chiamava «Rosa, q. Alessandro Toti, d'anni 30, amalata da febre tutta coperta di piaghe anni uno, e pazza da molti anni come fa fede del medico Guelfi»¹¹⁶. Le fedi dei nonzoli ci mostrano come nelle città di antico regime vi fosse una rete di informatori che teneva sotto stretto controllo quelle persone che vivevano in condizioni di marginalità e povertà, e che dialogavano con le magistrature anche senza essere da queste sollecitate, come fece, ad esempio, il nonzolo che si preoccupò di notificare agli Ufficiali al Cattaver che nella sua parrocchia abitava «Lucia, q.m Bortolo Gialon nubile orfana in povero stato, priva d'ogn' umano soccorso»: forse preoccupato di doverla seppellire «per carità» a proprie spese, il sacrestano ricorreva preventivamente alla magistratura veneziana comunicando il nome e le generalità di quella povera orfana¹¹⁷. Depositari della pubblica fama, di quel «parlare delle persone» che costituiva il registro orale dell'identità, i nonzoli effettuavano quell'operazione di contestualizzazione necessaria ad identificare le persone, fornendo lumi, ad esempio, su quei soprannomi che nulla avrebbero detto ad un notaio camerale, come nel caso del mendicante Rocco Veneto, figlio del fu Pietro, ma che tutti nella «nostra Contrada in Corte de' Preti all'Anatomia del Bovolo» ben conoscevano con il più significativo cognome «Pocchipani».

Faccio fede io P. Gottardo Borrignoni sagrestano della chiesa parrocchiale, e collegiata di S. Giacomo dell'Orio come d.o Rocco Pocchipani il qual abitava in nostra Contrada passato a miglior vita li 14 corrente, s'attrovava in estrema povertà e miserabile stato, vivendo di quelle sole carità che questuando accattava, essendo a letto afflitto, essendo privo del necessario sostentamento si di vitto come di vestito. Di chiesa, li 16 maggio 1760¹¹⁸.

L'unica possibilità per Rocco Pocchipani di essere identificato, in definitiva, dipendeva da chi, come il sacrestano di San Giacomo dall'Orio, ne aveva udito le parole e visto i gesti per le calli e le corti veneziane: il soprannome, che da tempo aveva sostituito il suo nome di famiglia,

doveva essere decifrato o sarebbe rimasto inconfondibile da parte delle magistrature veneziane.

Conclusioni

L'identificazione, nelle procedure che abbiamo visto in opera, si è dimostrata essere essenzialmente un'operazione di contestualizzazione: situare una persona nel suo contesto relazionale (familiare, locale, sociale, etc.) era ciò che permetteva di ricostruirne l'identità assicurando la sua relativa collocazione nell'ordine sociale. La riuscita di questa operazione di identificazione, tuttavia, era in gran parte determinata dalla presenza o meno di una preventiva opera di registrazione dell'identità, avvenuta sia attraverso la certificazione scritta, sia attraverso l'iscrizione del dato anagrafico nella memoria dei propri vicini, mediante parole e gesti praticati ripetutamente in pubblico. Un rapporto di parentela, in ultima analisi, era bisognoso di una continua manutenzione, di una manifestazione pubblica capace di dimostrare alla propria comunità una volontà di appartenenza. Ciò appare forse in modo più evidente proprio in quelle situazioni, come l'emigrazione, in cui lo sradicamento dell'individuo dalle relazioni parentali e locali metteva a rischio l'operazione di identificazione. Un forestiero o una forestiera scomparsa in una grande città dell'Italia del Nord, potevano cadere facilmente in un limbo dal quale difficilmente sarebbero potuti riemergere. Ma non è tutto: quello che a ben vedere l'assenza sembrava mettere in dubbio, come nel caso paradigmatico di Santo Betini detto Mori, era il legame di parentela stesso. Ciò che ci hanno mostrato gli studi sulla cittadinanza, sulla condizione di *estraneità* e di *naturalità* in antico regime¹¹⁹, sembra essere vero anche per quella che parrebbe essere la meno volontaria e la più ascrivibile delle appartenenze: quella familiare. Santo Betini, prima di assentarsi dalla casa paterna, dovette lasciare traccia scritta della propria volontà di essere comunque trattato da suo fratello come tale: non potendo più dimostrare con la sua presenza tale volontà, si impegnava ad effettuare a distanza la manutenzione della propria identità, obbligandosi a provvedere con una periodica rimessa economica al mantenimento del patrimonio paterno. Una parentela non praticata pubblicamente poteva essere messa sotto attacco: chiamarsi parenti, trattarsi come tali, portare un anello o vivere e mangiare sotto lo stesso tetto, erano operazioni di registrazione dell'identità che avrebbero lasciato traccia in quella sorta di *registri orali* consultati dalle magistrature sovrane, qualora fossero sorti conflitti attorno ad un'eredità contesa o usurpata.

Per concludere, due riflessioni emergono alla luce di quanto abbiamo visto in queste pagine.

La prima consiste nel suggerire una linea interpretativa in parte differente rispetto a quegli studi che si sono occupati della storia dell'identificazione personale, i quali, influenzati in gran parte da un paradigma foucaultiano e neo-weberiano, hanno visto in queste procedure essenzialmente un *travail d'État* e della governamentale *volontà di sapere* della sua «written bureaucracy»¹²⁰. Focalizzando gran parte dell'attenzione sugli aspetti coercitivi dell'individuazione, essi hanno indagato meno lo speculare e altrettanto importante aspetto della registrazione dell'identità come dispositivo di attribuzione di appartenenza ad un determinato gruppo umano (e dei relativi diritti di accesso alle risorse materiali ed immateriali da questo controllate), che invece gli studi sulla cittadinanza in antico regime hanno da tempo messo in evidenza. Abbiamo visto un caso, quello relativo all'appartenenza familiare con il suo corollario della partecipazione alla catena di successione ereditaria, ma si potrebbero analizzare altre procedure di registrazione dell'identità, con le quali i membri di un gruppo vengono inclusi o esclusi dallo sfruttamento di altre risorse: l'assistenza ed il *welfare*¹²¹, l'accesso alle cariche pubbliche e al mercato del lavoro¹²², il diritto ad utilizzare le risorse collettive¹²³, etc. Non sembra azzardato ipotizzare che, in ultima istanza, il successo di forme di registrazione scritta dell'identità sia in gran parte dovuto alla loro capacità di assicurare un largo beneficio in termini di assicurazione di interessi molteplici, tra i quali la difesa della proprietà e della trasmissione ereditaria dei beni risultano senz'altro tra i più significativi¹²⁴. Il lato coercitivo della procedura di individuazione, in ultima istanza, non può essere mai disgiunto dalla dimensione del conferimento di diritti a questo associata, sia che ci si rivolga all'antico regime europeo, sia che si analizzi la realtà contemporanea nella quale la condizione di *sans papier*, tanto in Europa quanto in vaste regioni dell'Africa, dell'Asia o del Sud America in cui non esistono sistemi di registrazione anagrafica universale, può provocare assai più danno agli individui che non una identità certificata da un ente statale¹²⁵.

La seconda riflessione è relativa alla disarticolazione della narrativa della *scoperta* dell'individuo moderno di burckhardtiana memoria che una lettura in chiave di modernizzazione delle procedure di identificazione può suggerire. Da un lato, esempi come quelli di Anna da Este ci mostrano i percorsi attraverso cui soggetti potenzialmente fragili, quali le donne migranti nella società di antico regime, riuscivano ad acquisire una propria individualità non attraverso un elemento astratto quale il cognome ma mediante quei dispositivi di localizzazione che si traducono significativamente nell'appellativo con cui la persona è rico-

nosciuta in quanto appartenente ad una comunità. Dall'altro, ricerche sulla realtà contemporanea – pur senza sminuire la svolta periodizzante rappresentata dal cittadino della Rivoluzione, titolare di diritti e presto iscritto nell'*état civil* napoleonico – potrebbero giovare di un approccio di lungo periodo capace di valutare la pervicacia di processi identificativi nei quali la coerenza della sanzione sociale, della pubblica fama, appare niente affatto irrilevante: il celebre caso dello smemorato di Collegno, per offrire una suggestione, mostra come nell'Italia fascista la più moderna delle tecniche di identificazione a disposizione, la rilevazione dell'impronta digitale, non potesse fare a meno, nella determinazione dell'identità di Giulio Canella *alias* Mario Bruneri, della reputazione¹²⁶. Il ruolo di quest'ultima, invero, sarebbe rimasto in auge a lungo.

ALESSANDRO BUONO

Note al testo

¹ *Still Life*, scritto e diretto da U. PASOLINI (Redwave Films, Embargo Films), London 2013.

² M. LUGLI, *Roma maledetta. Cattivi, violenti e marginali metropolitani*, Roma 1998, p. 10.

³ N. ZEMON DAVIS, *The Return of Martin Guerre*, Cambridge (MA) – London 1983; L. ROSCIONI, *Lo smemorato di Collegno. Storia italiana di un'identità contesa*, Torino 2008; M. PAGANI, *The Philosopher and the Printer: Practices of Criminal Identification in Fascist Italy*, in I. ABOUT, J.R. BROWN, G. LONERGAN (eds.), *Identification and Registration Practices in Transnational Perspective: People, Papers and Practices*, Basingstoke 2013, pp. 60-76.

⁴ L'estremo interesse di queste fonti è già stato sottolineato: S. CERUTTI, *A qui appartient les biens qui n'appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d'aubaine à l'époque moderne*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 62 (2007), pp. 355-383; E.C. COLOMBO, *Potenzialità di una fonte. Le eredità vacanti (Lombardia spagnola, XVII secolo)*, in «Studi Storici Luigi Simeoni», LX (2010), pp. 95-106; G. MAIFREDA, *I beni dello straniero. Albinaggio, cittadinanza e diritti di proprietà nel Ducato di Milano (1535-1796)*, in «Società e Storia», 129 (2010), pp. 489-530.

⁵ L'autore è tornato di recente a discutere il suo J. TORPEY, *The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State*, Cambridge 2000 in Id., *The Rise of States and the Regulation of Movement*, in L. ANTONIELLI (a cura di), *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio, (atti del seminario internazionale, Università di Messina, 10-11 dicembre 2010)*, Soveria Mannelli 2014, pp. 185-96 (cit. p. 185).

⁶ Si pensi, per esempio, al concetto di *legibility* in J.C. SCOTT, *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, New Haven-London 1998, sul quale K.A. CARSON, *Legibility & Control: Themes in the Work of James C. Scott*, in «Center for a Stateless Society», paper n. 12, Winter/Spring 2011 (<http://c4ss.org/wp-content/uploads/2011/05/James-Scott.pdf>).

⁷ A partir de G. NOIRIEL, *Surveiller les déplacements ou identifier les personnes? Contribution à l'histoire du passeport en France de la I^e à la III^e République*, in *Emigrés, vagabonds, passeports*, «Genèses», 30 (1998), pp. 77-100, sino ai più recenti ID., (éd.), *L'identification. Genèse d'un travail d'État*, Paris 2007, V. DENIS, *Une histoire de l'identité: France 1715-1815*, Seyssel 2008 e I. ABOUT, V. DENIS, *Histoire de l'identification des personnes*, Paris 2010. Per una ricostruzione del dibattito rimando ad A. BUONO, *Identificazione e registrazione dell'identità. Una proposta metodologica*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 30 (2014), pp. 107-20.

⁸ K. BRECKENRIDGE, S. SZRETER (eds.), *Registration and Recognition: Documenting the Person in World History*, Oxford 2012.

⁹ Da questo punto di vista, tra i molti autori che si potrebbero citare, imprescindibile punto di riferimento risulta il lavoro del gruppo HICOES e di Bartolomé Clavero, della cui sterminata produzione si veda il recente B. CLAVERO, *Cádiz 1812: Antropología e historiografía del individuo como sujeto de Constitución*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XLII (2013), pp. 201-79. Inoltre L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994.

¹⁰ Ovvero registrare «a record in the collective memory of the individual's identity and place within a group»: S. SZRETER, K. BRECKENRIDGE, *Editors' Introduction. Recognition and Registration: The Infrastructure of Personhood in World History*, in *Registration and Recognition* cit., p. 17.

¹¹ Raul Merzario, nei suoi ancora fondamentali lavori, lo aveva già per certi versi mostrato, si veda R. MERZARIO, *Il paese stretto. Strategie matrimoniali nella diocesi di Como, secoli XVI-XVII*, Torino 1981. Più di recente si veda Tamar Herzog nei suoi studi relativi alla penisola iberica e all'America latina: cfr., tra gli altri, T. HERZOG, *La Naturaleza, legitimidad y estructura de la familia colonial (Quito, XVII-XVIII)*, in «Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano», 2 (1995), pp. 231-41, EAD., *Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*, New Haven 2003. Arjun Appadurai, parlando di produzione di località, notava come molti di quelli che sono stati definiti rituali di passaggio siano interpretabili non solo semplicemente come «mechanical techniques for social aggregation», ma anche come «social techniques for the production of “natives”». Sarebbero proprio tali soggetti locali («actors who properly belong to a situated community of kin, neighbors, friends, and enemies»), a difendere la località, mediante una costante opera di «manutenzione rituale». A. APPADURAI, *Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization*, Minneapolis - London 1996, pp. 179-81.

¹² Cfr. *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, seconda edizione (Venezia 1623), voce *medesimezza* e *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, quinta edizione (Firenze 1863-1923), voce *identificare*. I *Vocabolari* dalla prima (1612) all'ultima edizione (1863-1923) sono disponibili all'indirizzo <http://www.lessicografia.it/>. Ho avuto modo di discutere della questione in A. BUONO, *Le procedure di identificazione come procedure di contestualizzazione. Persone e cose nelle cause per eredità vacanti (Stato di Milano, secc. XVI-XVIII)*, in ANTONIELLI (a cura di), *Procedure* cit., pp. 35-65.

¹³ *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, quinta edizione (Firenze 1863-1923), voce *identificare*.

¹⁴ R. MERZARIO, *La buona memoria. Il ricordo familiare attraverso la parola e il gesto*, in «Quaderni Storici», 51 (1982), pp. 1001-26; ID., *Il tempo della memoria. Il ricordo del passato nelle comunità contadine (XVII secolo)*, in «Bollettino del Centro Internazionale di Storia dello Spazio e del Tempo», 2 (1984), pp. 26-44.

¹⁵ A. ZUANELLI, *Concordanza del diritto comune col veneto*, Venezia 1773, lib. III, tit. I, § 46 (vol. II, p. 172).

¹⁶ Tit. *De Offic. Quaest. Extr. Lib. I. § Exequutio*. Cfr. anche G. CLARO, *Titolo del Magistrato straordinario composto nella maggior parte dal presidente Giulio Claro dopo l'anno 1563*, in appendice a G. BENAGLIO, *Relazione istorica del Magistrato delle Ducali Entrate Straordinarie nello Stato di Milano*, Milano 1711, cap. XXX («Beni vacanti»).

¹⁷ V. SANDI, *Principj di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione fino all'anno di N.S. 1700*, Venezia 1755, vol. II, p. 805. Riferimento legislativo era poi una legge emanata il 29 febbraio 1427 dal Serenissimo Maggior Consiglio. Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASVE), *Ufficiali al Cattaver*, b. 175: Terminazione dei Cattaver, 7 gennaio 1779 m.v. (7 gennaio 1780).

¹⁸ SANDI, *Principj* cit., p. 804.

¹⁹ Sulle differenze tra diritto comune e diritto veneto nelle questioni di successione legittima (SANDI, *Principj* cit., II, p. 841), si veda anche ZUANELLI, *Concordanza* cit., lib. III, tit. I, *Hereditatibus quæ ab intestato deferuntur*.

²⁰ Per i veneziani morti al di fuori della città i Procuratori di San Marco erano tenuti a prendere in carico la questione: «morendo Veneziano in estere terre, dalle quali sian lontani gl'istituti commissarj, il Legato Veneto a quella regione prenda cura delle eredità, inviandole a Venezia in custodia de' Procuratori di S. Marco», SANDI, *Principj* cit., p. 841.

²¹ CLARO, *Titolo del Magistrato* cit., cap. XXX.

²² Spettava al *notificante* riferire in prima istanza «ò per testimonj, ò per scritte, che facciano fede della morte di colui dell'eredità, del quale si tratta, e della qualità, e quantità de' beni, che possedeva al tempo della sua morte, e che non vi sia erede, e da chi siano goduti li beni, ò della quantità de' beni vacanti»: cfr. CLARO, *Titolo del Magistrato* cit., cap. XXX.

²³ Su tale istituto si veda B. DUSI, *La eredità giacente nel Diritto Romano e Moderno*, Torino 1891; A. CASTRO SAENZ, *La herencia yacente en la relación con la personalidad jurídica*, Sevilla 1998.

²⁴ La descrizione della procedura seguita dal Magistrato straordinario si può rinvenire sempre in CLARO, *Titolo del Magistrato* cit., cap. XXX.

²⁵ Sulle costituzioni friulane e sul diritto veneziano si veda E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Milano 1961, pp. 35-6.

²⁶ Durante l'antico regime nel Regno di Napoli «l'erede non poteva entrare in possesso dei beni ereditari senza l'intervento del magistrato». Nel Mezzogiorno, per difendere la propria condizione di erede, «chi [aveva] motivi di temere una successione incerta o contestabile, o ancora chi [aveva] minori da tutelare» solitamente richiedeva il cosiddetto «decreto di preambolo» al tribunale della Gran Corte della Vicaria. I decreti di preambolo, anch'essi una sorta di certificazione dell'identità, secondo la definizione datane da Giuseppe Maria Galanti erano «i decreti, co' quali taluno è dichiarato erede di un altro». A. BERRINO, *L'eredità contesa. Storie di successioni nel Mezzogiorno prenapoleonico*, Roma 1999, pp. 21-4.

²⁷ Anna Bellavitis nota che «in some cases the latin expression *mater certa* should be substituted with *pater certus*», A. BELLAVITIS, *Women, Family, and Property in Early Modern Venice*, in J.G. SPERLING, S.K. WRAY (eds.), *Across the Religious Divide. Women, Property, and Law in the Wider Mediterranean (ca. 1300-1800)*, London 2010, pp. 175-90, p. 178. Gianna Pomata, peraltro, aveva bene mostrato come per il diritto e la medicina il legame di consanguineità sino ai secoli della prima età moderna fosse considerato quello tra padre e figli, e non quello materno, G. POMATA, *Legami di sangue, legami di seme: consanguineità e agnazione nel diritto romano*, in «Quaderni Storici», 86 (1994), pp. 299-334.

²⁸ Cfr. BESTA, *Le successioni* cit., pp. 35-6 e BELLAVITIS, *Women, Family, and Property* cit., p. 178.

²⁹ A questo proposito si può convenire con Simona Cerutti quando afferma, a proposito dell'applicazione del diritto d'*ubena* o *albinaggio*, che «l'action des agents du fisc» è solitamente una «mesure de prudence, vivant à suspendre le statut des biens afin de vérifier la présence d'héritiers légitimes et de défendre les intérêts des créanciers»: cfr. CERUTTI, *A qui appartient* cit., p. 365. In una «Carta Acordada» (1526) a tutti i territori delle Indie, a proposito della gestione delle eredità giacenti dei primi coloni spagnoli nel Nuovo Mondo, si lamentava non solo il danno per gli «herederos» ma anche per «el cumplimiento de las animas de los tales difuntos». Si veda J.L. SOBERANES FERNÁNDEZ, *El Juzgado General de Bienes de Difuntos*, in «Revista Chilena de Historia del Derecho», 22 (2010), pp. 637-60, pp. 640-1.

³⁰ Sui diritti di proprietà P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977; ID., *La proprietà e le proprietà nella officina dello storico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 17 (1988), pp. 359-422; ID., *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19 (1990), pp. 505-55. Un caso di estremo interesse, a questo proposito, è l'analisi della magistratura lucchese dell'«Offizio sopra

i Possessi Turbati» in M. GIULI, *Il governo di ogni giorno. Lucca, XVII-XVIII secolo*, Roma 2012. Sul legame esistente tra proprietà, residenzialità e godimento dei diritti si veda S. CERUTTI, *Étrangers. Étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien Régime*, Paris 2012; per il caso milanese molto stimolanti sono gli studi di Michela Barbot, tra i quali M. BARBOT, *Abitare, dunque appartenere. Inclusioni ed esclusioni nelle città italiane in Antico Regime*, in «Zapruder. Rivista di storia della conflittualità sociale», 14 (2007), pp. 9-23. Per converso, sulla debolezza giuridica derivante dallo sradicamento sociale e territoriale si veda E. GRENDI, *Ideologia della carità e società indisciplinata: la costruzione del sistema assistenziale genovese (1470-1670)*, in G. POLITI, M. ROSA, F. DELLA PERUTA (a cura di), *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, Cremona 1982, pp. 59-75, oltre a S. CERUTTI, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII Secolo)*, Milano 2003.

³¹ D. CARNEVALE, *Storia di un mestiere qualunque. L'arte dei beccamorti a Napoli in età moderna*, in «Quaderni storici», 141 (2012), pp. 825-56.

³² P. PRETO, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Milano 2003; L. AMATO, *The Obscure Party: Anonymous Denunciations in the Republic of Venice*, in «Acta Histriae», 22 (2014), pp. 145-56. E. GRENDI, *Lettere orbe. Anonimato e poteri nel Seicento genovese*, Palermo 1989.

³³ ASVE, *Ufficiali al Cattaver*, b. 239: Simon Consigli, Ebreo, abitante nel Ghetto Nuovo, 13 agosto 1713.

³⁴ Il francese, poi identificato in tale Stefano Rustechel, morì nella Contrada di San Giovanni Grisostomo in Corte della Stua, ivi, b. 239: Stefano Rustechel, 20 maggio 1746. Il corsivo è mio.

³⁵ Archivio di Stato di Milano (d'ora in avanti ASM), *Finanze parte antica (p.a.)*, cart. 666: il referendario di Pavia al Magistrato straordinario sulla notifica dell'eredità vacante di Pedro González (*alias* Gonzalbes), 6 ottobre 1693.

³⁶ Ivi, fasc. Ghilio: Denuncia di N.N., 13 gennaio 1717.

³⁷ Ivi, cart. 754, fasc. Salvione: Eredità vacante di Paolo Salvione, Notifica di A.C., 30 agosto 1641.

³⁸ Figure simili a quelle degli anziani delle parrocchie milanesi erano ad esempio quelle dei *priori* delle parrocchie di Pavia, ai quali erano demandati compiti di censimento della popolazione a fini militari utili, ad esempio, durante un assedio come quello del 1655 anche per la gestione dell'emergenza annonaria, si veda M. RIZZO, *Demografia, sussistenza e governo dell'emergenza a Pavia durante l'assedio del 1655*, in A. BUONO, G. CIVALE (a cura di), *Battaglie. L'evento, l'individuo, la memoria*, Palermo 2014, pp. 59-97. Nella Torino del XVII e XVIII secolo analoghe funzioni erano ricoperte dai *cantonieri* o *capitani di quartiere*, si veda D. BALANI, *Il Vicario tra città e stato: l'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Torino 1987, p. 45, e N. ROLLA, *La piazza e il palazzo. I mercati e il vicariato di Torino nel Settecento*, Pisa 2010, p. 175. Tali figure non si trovano solamente in Italia, ma sono caratteristiche di tutta l'Europa di antico regime; si veda, ad esempio, il caso delle Province Unite, nelle quali esistevano i «*wijkmeesters* [...] capi-distretto incaricati di annotare tutti i movimenti in entrata e in uscita dalle loro aree di competenza e di riferire sul comportamento dei nuovi arrivati»: cfr. D. CATTERALL, «*Secondo il resoconto di sua madre che ancora abita a Oostenhuysen: migranti e politiche della migrazione nella società urbana nordeuropea*», in «Quaderni Storici», 106 (2001), pp. 25-57, p. 29. Per la Francia, si può invece citare J.-L. LAFFONT, *La police de voisinage à la base de l'organisation policière des villes de l'ancienne France*, in «Les Annales de la Recherche Urbaine», 83-84 (1999), pp. 23-30.

³⁹ La citazione è tratta da una supplica settecentesca del corpo dei *sepolitori* della città di Milano citata in L. ANTONIELLI, *Una disputa corporativa nella Milano di fine settecento: anziani versus sepolitori*, in S. LEVATI, M. MERIGGI (a cura di), *Con la ragione e col cuore. Studi dedicati a Carlo Capra*, Milano 2008, pp. 341-67, p. 356. Si veda anche ID., *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in ID. (a cura di), *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, Soveria Mannelli 2015, pp. 107-139.

⁴⁰ ANTONIELLI, *Una disputa corporativa* cit., p. 356.

⁴¹ Ivi, p. 350. Nelle cause per eredità vacanti spesso ritroviamo ricevute di pagamento di somme di denaro agli anziani, coadiuvati da altri «uomini», per aver «assistito alla cura e custodia del cadavere» nelle notti successive alla morte. ASMI, *Finanze p.a.*, cart. 643, fasc. 5, Giovanna Margherita Dutrevil di Ginevra (1767-1770): Fede di Ignazio Caldi, 27 novembre 1767, allegato D. Nota spese sostenute dall'anziano della Parrocchia 25 novembre 1767.

⁴² ANTONIELLI, *Una disputa corporativa* cit., p. 357.

⁴³ CLARO, *Titolo del Magistrato* cit., cap. XXX.

⁴⁴ Ivi, cap. XXVIII («Apprensioni, liquidazioni, & amministrazioni de' beni confiscati»).

⁴⁵ La figura del sacrestano e quella del sepolcraio sembrano coincidere nelle parrocchie veneziane, anche se esistono eccezioni (G. BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia 1829, voce *nonzolo*; G. PATRIARCHI, *Vocabolario veneziano e padovano co' termini e modi corrispondenti toscani, terza edizione*, Padova 1821, voci *nonzolo* e *menevèlo*). Una figura simile a quella degli «anziani» milanesi, per la città di Venezia, potrebbe essere quella del pievano «capo di contrada incaricato di controllare decessi e sepolture»: cfr. ANTONIELLI, *Tra polizia sanitaria* cit., p. 108, n. 1 (ringrazio Livio Antonielli per la segnalazione).

⁴⁶ Sull'identificazione del cadavere si veda A. PASTORE, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona 1998, V. GROEBNER, *Storia dell'identità personale e della sua certificazione: scheda segnaletica, documento di identità e controllo nell'Europa moderna*, Bellinzona 2008, V. DENIS, *Une Histoire de L'identité* cit.

⁴⁷ ASVE, *Ufficiali al Cattaver*, b. 176, fasc. 4, Donna mancata in Campo S. Fantin [Anna Maria Ferrari] 16 maggio 1782: Venuto per citazione di D. Alvise Rizzi com.d il Reverendo D. Andrea Cubà (o Cubai) testimonio nominato, 17 giugno 1782.

⁴⁸ «The nonzolo was a treasure trove of information about the people of the parish»: J.M. FERRARO, *Nefarious Crimes, Contested Justice: Illicit Sex and Infanticide in the Republic of Venice*, Baltimore 2008, p. 122.

⁴⁹ *Raccolta di carte pubbliche, istruzioni, (etc.) del nuovo Veneto governo democratico*, Venezia 1797, vol. 6, p. 144.

⁵⁰ *Nuova raccolta di tutte le carte pubbliche, leggi, e proclami stampate, ed esposte ne' luoghi più frequentati di Venezia e suo dipartimento dopo il felice ingresso dell'armi austriache di S.M. Imperatore, e Re nel Veneto Stato. Parte Seconda, dal dì 4. Febbraro 1799 dopo la cessazione del Governo militare*, Venezia 1799, tomo primo, pp. 16 e 18.

⁵¹ Giovanni Maria Zecchinelli, professore all'Università di Padova, era membro dell'Imperial Regia Direzione di Polizia medica presso la stessa Università. G.M. ZECCHINELLI, *Progetto per un Regolamento delle Condotte Mediche. Tendente a procurare una sistemazione dell'esercizio della medicina pratica, ed a costituire i medici organi utilissimi della pubblica salute*, Padova 1815, p. 74. Determinante, in queste materie, fu l'intervento napoleonico volto ad accentrare ogni potere di sanità pubblica nel Ministero dell'Interno del Regno d'Italia e, con il *Regolamento di polizia medica, sanità continentale e sanità marittima* (5 settembre 1806), a creare Commissioni nei vari dipartimenti, Direzioni mediche nei capoluoghi, e Direzioni di polizia medica nelle tre università di Bologna, Padova e Pavia. Si veda R. ALIBRANDI, *In salute e in malattia. Le leggi sanitarie borboniche fra Settecento e Ottocento*, Milano 2012, p. 33.

⁵² Si veda, ad esempio, il fascicolo intitolato «Nota di tutte le fedie delle Persone morte *ab instestato* presentate nel Magistrato eccellentissimo del Cattaver, dal dì 16 dicembre 1775, sino ultimo maggio 1778», in ASVE, *Ufficiali al Cattaver*, b. 237. Anche a Firenze, sin dalla redazione degli statuti del 1375, ai sepolcrai fu imposto di «tenere nota in appositi registri di tutti i defunti della città»: cfr. CARNEVALE, *Storia di un mestiere* cit., p. 828.

⁵³ Christiane Klapisch-Zuber notava come «la coscienza genealogica delle classi inferiori della società urbana e delle masse rurali è accessibile con molta difficoltà». Ch. KLAPISCH-ZUBER, *Albero genealogico e costruzione della parentela nel Rinascimento*, in «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 405-20.

54 ASVE, *Ufficiali al Cattaver*, b. 237: Fede della morte di «Francesca moglie di Andrea Carnio figlia del q. Domenico Barban», S. Zorzi delle Pertiche, 25 giugno 1772.

55 Relativamente alla «pubblica fama», argomento di studio ben consolidato nella storiografia sociale e giuridica del medioevo e della prima età moderna, si vedano da ultimo i contributi raccolti nel numero di «Quaderni Storici», 121 (2006), dedicato a *Voci, notizie, istituzioni*, a cura di B. BORELLO e D. RIZZO, ed in particolare quello di A. BETTONI, *Voci malevole. Fama, notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secc. XVI-XVII)*, pp. 13-38. Cfr. inoltre, M. VALLERANI, *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in «Quaderni Storici», 108 (2001), pp. 665-94.

56 ASMI, *Finanze p.a.*, cart. 662, fasc. 8, eredità di Cesare Ghisolfo di Cassinetta di Pregnana: «Processus testium» (segnato H), deposizione di Andrea de Angelis, 28 aprile 1638. Il corsivo è mio.

57 *Ibidem*.

58 *Ibidem*.

59 ASMI, *Finanze p.a.*, cart. 674, fasc. «1618: 29: novembre. Ordinanza a favore de' fratelli Litta nella eredità vacante di Bonifacio, e Giulio Litta».

60 Ivi: «1616. Processus fabricatus supra notificatione contra Antonium et Lutium fratres Littas», c. 7v (deposizione di Antonio Tizzoni f.q. Giuseppe, 22 marzo 1616).

61 Ivi (deposizione di Bianca Piazza, vedova di Bonifacio Litta. 14 aprile 1616).

62 Ivi: «ord. pro fratres Littis». 1618, giovedì 29 novembre.

63 Secondo la definizione datane da Beccaria, dice Giovanni Tarello, il processo offensivo costituiva «la congiunzione di tre cose diverse, e cioè un sistema accusatorio che si innesta su un'istruzione retta dallo stesso giudice, più la presunzione di colpevolezza dell'accusato» G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna 1976, p. 473.

64 ASMI, *Finanze p.a.*, cart. 674, fasc. «1618: 29: novembre. Ordinanza a favore de' fratelli Litta nella eredità vacante di Bonifacio, e Giulio Litta»: «1616. Processus fabricatus supra notificatione contra Antonium et Lutium fratres Littas». 1616, 14 aprile. Deposizione di Bianca Piazza («de Plathea») figlia di Hieronimi relitta di Bonifacio Litta (c. 13r).

65 Bianca Piazza, vedova di Bonifacio Litta, nella sua deposizione affermò che «si diceva pubblicamente in Borsano» che Giulio Litta aveva una relazione amorosa con Paola Castelli detta Tampina, e «che l'ha tenuta sin a che è morto per femina cioè concubina». Cfr. ivi: «1616. Processus fabricatus supra notificatione contra Antonium et Lutium fratres Littas». 1616, 14 aprile. Deposizione di Bianca Piazza relitta di Bonifacio Litta (cc. 13r e sgg.).

66 Ivi: 1616, 13 aprile. «Memoriale dil notificante contra Antonio et Lucio fratelli Litta».

67 Ivi: «Avvertenze per dimostrare la falsità della nota del matrimonio che si pretende contratto trà Giulio Litta, & Paola de Castelli dal q. Prete Francesco Tizzone ...» (s.d.). Il notificante, inoltre, contestava anche l'affidabilità dei testimoni che erano stati presenti al momento delle nozze: «Francesco Castello detto Tampino è massaro e fratello di detta Paola [la sposa]; Antonio Tizone era nipote del'istesso [*sic*] curato, et in quel tempo era chierico suo et di età d'anni xij [12] in circa solamente; et Giovanni Falchietta è uno poverazzo vecchio decrepito et pigionante de detti fratelli et loro familiarissimo». Ivi: 1616, 13 aprile. [retro] «Memoriale dil notificante contra Antonio et Lucio fratelli Litta».

68 Ivi: 1616, 13 aprile. [retro] «Memoriale dil notificante contra Antonio et Lucio fratelli Litta». Il corsivo è mio.

69 Su tali questioni rimando a D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, Bologna 2001, che si occupa diffusamente della questione delle prove e degli indizi utilizzati per sostenere la validità di un matrimonio (ad esempio a pp. 73-5 e pp. 220-8). Si veda anche E. BRAMBILLA, *Il Concilio di Trento e i mutamenti nella legittimità dei rapporti tra gli sposi*, in A. BELLAVITIS, I. CHABOT (a cura di), *Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed età moderna*, Roma 2009, pp. 51-76.

⁷⁰ ASMI, *Finanze p.a.*, cart. 674, fasc. «1618: 29: novembre. Ordinazione a favore de' fratelli Litta nella eredità vacante di Bonifacio, e Giulio Litta»: 1616, 22 marzo. Deposizione di Antonio Tizzoni f.q. Joseph abitante in loco Cassani Magnaghi, territorio di Gallarate (cc. 7v e sgg.).

⁷¹ «Già Baldo degli Ubaldi aveva sostenuto che per il diritto civile – interessato a provare la legittimità dei figli – erano considerati segni del matrimonio il trasferimento della donna in casa del marito, dove fosse stata trattata come moglie, e il fatto di portare pubblicamente un anello *tamquam uxor*»: in LOMBARDI, *Matrimoni* cit., p. 224.

⁷² ASMI, *Finanze p.a.*, cart. 674, fasc. «1618: 29: novembre. Ordinazione a favore de' fratelli Litta nella eredità vacante di Bonifacio, e Giulio Litta»: 1616, 22 marzo. Deposizione di Antonio Tizzoni f.q. Joseph abitante in loco Cassani Magnaghi, territorio di Gallarate (cc. 7v e sgg.). A proposito del pianto si veda J. BARRIENTOS GRANDÓN, *Lágrimas de mujer. Una nota sobre el llanto en el derecho común*, in *Panta Rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, Roma 2004, vol. 1, pp 101-212.

⁷³ L. GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano 1999, p. 291. Il corsivo è mio.

⁷⁴ Sulla peste del 1630 A. TADINO, *Ragguaglio dell'origine et giornali successi della gran peste contagiosa, venefica & malefica seguita nella città di Milano, & suo Ducato dall'anno 1629 fino all'anno 1630*, Milano 1648.

⁷⁵ ASMI, *Finanze p.a.*, cart. 662, fasc. 8 «1648.30.Genn.o. Ordinazione a favore di Francesca Pagnana nell'eredità vacante di Cesare Ghisolfo»: Deposizione di Vincenzio «de Batijs» figlio di Giovanni abitante a Rho, 24 settembre 1637.

⁷⁶ Ivi: Deposizione di Francesco de Fasolis, f.q. Baptstae, abitante in Cornaredo, 24 settembre 1637; Deposizione di Antonius de Fasolis, f.q. Stephani, 24 settembre 1637; Notificatio. 16 settembre 1637.

⁷⁷ Ivi: Memoriale di Gio Batta Pagnano, 22 febbraio 1637.

⁷⁸ Ivi: «Processus testium» (segnato H), deposizione di Andrea de Angelis, 28 aprile 1638.

⁷⁹ *Ibidem*. Il corsivo è mio.

⁸⁰ GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità* cit., p. 291. Il corsivo è mio.

⁸¹ ASMI, *Finanze p.a.*, cart. 662, fasc. 8 «1648.30.Genn.o. Ordinazione a favore di Francesca Pagnana nell'eredità vacante di Cesare Ghisolfo»: Deposizione di Gaspare de Albertijs, f.q. Hieronimus, 28 aprile 1638.

⁸² *Ibidem*. Il corsivo è mio.

⁸³ Vedi le relative deposizioni citate *supra*.

⁸⁴ ASVE, *Ufficiali al Cattaver*, b. 239: Convenzione e accordo privato tra i fratelli Santo e Giacomo Betini detti Mori, die 13^a mensis Junij 1740. Il documento si trova in un fascicolo con il quale non ha nessuna attinenza (denominato «Proclami a stampa, uno de' quali concerne l'Eredità giacenti, l'altro le Robe rinvenute» del 17 giugno 1791, per ordine di «Almoro' Pisani 3.zo Podestà, e V. Capit.»). Non risulta chiaro perché una simile carta sia giunta nell'archivio dei Cattaver. Forse Santo Betini si premurò di trasmettere tale scrittura alla magistratura veneziana così come i napoletani si rivolgevano alla Gran Corte della Vicaria per ottenere un «decreto di preambolo» che certificasse il loro status di legittimi eredi. Un'altra ipotesi è che questo documento fosse inserito in un più ampio fascicolo riguardante proprio l'eredità dei fratelli Betini detti Mori.

⁸⁵ Sulla trasmissione dei *bienes de difuntos* tra Americhe e penisola iberica si veda F. GUTIÉRREZ-ALVIZ Y ARMARIO, *Los bienes de difuntos en el derecho indiano*, Sevilla 1942 e, più di recente, SOBERANES FERNÁNDEZ, *El Juzgado general bienes difuntos* cit. Il fascicolo riguardante Baltasar Tercero è conservato presso l'Archivo General de Indias, *Contratación*, 251, n. 1, R. 10. L'analisi dei registri dei *Pasajeros de indias* in B. SIEGERT, *Passagiere und Papiere: Schreibakte auf der Schwelle zwischen Spanien und Amerika (1530-1600)*, München 2006. Cfr. anche R. SÁNCHEZ RUBIO, I. TESTÓN NÚÑEZ, *Mecanismos de control y sistemas de identificación de la Monarquía hispánica en el trasvase poblacional al Nuevo Mundo (siglo XVI)*, in *Procedure* cit., pp. 67-89.

⁸⁶ La vicenda è narrata in M.B. GARCÍA LÓPEZ, *Los Autos de Bienes de Difuntos en Indias. El caso del sevillano Baltasar Tercero*, in «Nuevo Mundo, Mundos Nuevos», 10 (2010), § 49 (<http://nuevomundo.revues.org/59829>).

⁸⁷ HERZOG, *La Naturaleza* cit., p. 231.

⁸⁸ Due lavori che dimostrano questo assunto sono, per il caso iberico ed americano HERZOG, *Defining nations* cit. e, con relazione al caso piemontese, CERUTTI, *Étrangers* cit.

⁸⁹ GARCÍA LÓPEZ, *Los Autos de Bienes de Difuntos* cit., § 78. Il corsivo è mio.

⁹⁰ Cfr. CERUTTI, *Étrangers* cit. L'affermazione risulta vera non solo nel contesto europeo: come hanno mostrato Osamu Saito e Masahiro Sato, nel Giappone del XVI e XVII secolo, in presenza di un sistema fiscale retto dal principio della responsabilità solidale, e di comunità di villaggio (*mura*) interessate a tenere ancorati i lignaggi familiari e le loro proprietà fondiarie all'interno dei confini comunitari, diseredare un figlio non significava solamente estrometterlo dall'asse ereditario, ma privarlo di ogni protezione sociale, trasformandolo in un bandito senza fissa dimora. O. SAITO, M. SATO, *Japan's Civil Registration Systems Before and After the Meiji Restoration*, in *Registration and Recognition* cit., pp. 113-35.

⁹¹ J.-F. CHAUVARD, *Come mai certi individui non hanno cognome? Pratiche di registrazione a Venezia attorno al Concilio di Trento*, in A. ADDOBATI, R. BIZZOCCHI, G. SALINERO (a cura di), *L'Italia dei cognomi. L'antroponimia italiana nel quadro mediterraneo*, Pisa 2012, pp. 345-64.

⁹² Cfr. A. BELLAVITIS, «Per cittadini metterete...». *La stratificazione della società veneziana cinquecentesca tra norma giuridica e riconoscimento sociale*, in «Quaderni Storici», 89 (1995), pp. 359-83.

⁹³ Si vedano le riflessioni di G. GRIBAUDI, *La metafora della rete. Individuo e contesto sociale*, in «Meridiana», 15 (1992), pp. 91-108 e, più di recente, l'introduzione di Fortunata Piselli all'antologia da lei curata F. PISELLI (a cura di), *Reti. L'analisi di network nelle scienze sociali*, Roma 2001.

⁹⁴ Ringrazio Enrica Asquer per le critiche e i consigli che, leggendo una prima versione di questo saggio, mi ha fornito.

⁹⁵ ASVE, *Ufficiali al Cattaver*, Inventario manoscritto, a cura di Bernardo Canal, sec. XX.

⁹⁶ A questo proposito Jean-François Chauvard afferma che «invece di considerare la diffusione del cognome come un processo che viene dall'alto verso il basso, preferisco legare l'utilizzazione di un cognome al grado di integrazione nella comunità parrocchiale»; cfr. CHAUVARD, *Come mai certi individui non hanno cognome?* cit., pp. 355-6.

⁹⁷ La questione è nota, come mostra per il caso toscano KLAPISCH-ZUBER, *Albero genealogico* cit., o per quello lombardo MERZARIO, *Il paese stretto* cit.

⁹⁸ ASMI, *Finanze p.a.*, cart. 662, fasc. 8 «1648,30.Genn.o. Ordinazione a favore di Francesca Pagnana nell'eredità vacante di Cesare Ghisolfo»: Depositione di Antonius de Fasolis, f.q. Stephani, 24 settembre 1637. Sebbene questi, più avanti nel corso della sua deposizione si correggesse, ricordando anche il nome della bambina, un altro teste non riusciva a farne menzione. Ivi: deposizione di Francesco de Fasolis, f.q. Baptstae, abitante in Cornaredo, 24 settembre 1637.

⁹⁹ Il tema dei *nomi delle cose* e dell'identificazione contestuale degli spazi e delle proprietà è di estremo interesse. Ho provato, solo parzialmente, ad analizzarlo in BUONO, *Le procedure di identificazione* cit. Meriterebbe ulteriori riflessioni ma non è possibile qui svilupparlo: ad ogni modo, è interessante notare come il senso di spaesamento, di confusione e di incertezza del diritto, provato dai funzionari napoleonici nelle pratiche di denominazione personale dell'Italia centrale di primo Ottocento (R. BIZZOCCHI, *Marchigiani senza cognome. Un'inchiesta nell'Italia napoleonica*, in «Quaderni Storici», 134 (2010), pp. 533-84) sia perfettamente paragonabile a quello provato dai francesi alle prese con le pratiche di individuazione delle proprietà nel coevo Nord Africa, come ci mostrano i casi di Algeri e del Cairo: cfr. I. GRANGAUD, *Affrontarsi in archivio. Tra storia ottomana e storia coloniale (Algeri 1830)*, in «Quaderni Storici», 129 (2008), pp. 621-52 e B. LEPETIT, *In presenza del luogo stesso... Pratiche dotte e identificazione degli spazi alla fine del XVIII secolo*, in «Quaderni Storici», 90 (1995), pp. 657-78. Ciò parrebbe riflettere

l'incipiente cesura tra un mondo europeo di antico regime, che funzionava secondo logiche del tutto paragonabili a quelle che ci mostrano gli studi sull'Impero ottomano, e il progressivo emergere di nuovi saperi burocratici rappresentati dai catasti e dagli stati civili.

¹⁰⁰ ASMI, *Finanze p.a.*, cart. 674, fasc. «1618: 29: novembre. Ordinazione a favore de' fratelli Litta nella eredità vacante di Bonifacio, e Giulio Litta»: Deposizione di Giovanni Gambino f.q. Ambrosio, 25 giugno 1617.

¹⁰¹ Cfr. i casi cinquecenteschi studiati in CHAUVARD, *Come mai certi individui non hanno cognome?* cit., pp. 354-6. Si veda anche il caso marchigiano studiato da BIZZOCCHI, *Marchigiani senza cognome* cit. e quello abruzzese affrontato da F. GALLO, «*Il costume di esservi famiglie senza cognome*». *Il caso dell'Abruzzo teramano nella prima metà dell'800*, in *L'Italia dei cognomi* cit., pp. 399-422.

¹⁰² ASVE, *Ufficiali al Cattaver*, b. 176, fasc. 4, Donna mancata in Campo S. Fantin [Anna Maria Ferrari] 16 maggio 1782: Testimonianza di Paolo Ravenna, 17 giugno 1782.

¹⁰³ *Ibidem*.

¹⁰⁴ CHAUVARD, *Come mai certi individui non hanno cognome?* cit., p. 354.

¹⁰⁵ Cfr. F. CAFFARELLI, C. MARCATO, *I cognomi d'Italia: dizionario storico ed etimologico*, 2 voll., Torino 2008. ASVE, *Ufficiali al Cattaver*, b. 176, fasc. 4, Donna mancata in Campo S. Fantin [Anna Maria Ferrari] 16 maggio 1782: Fede del Curato di Santa Tecla d'Este, 5 giugno 1782.

¹⁰⁶ Ivi: si veda la nota dei beni ritrovati addosso alla defunta (16 maggio 1782) e le testimonianze di Andrea Cubai e Paolo Ravenna (17 giugno 1782).

¹⁰⁷ Ivi, fasc. 9, Rosa da Brescia q. Gio Batta Mainenti: Ufficiali al Cattaver, 15 luglio 1787.

¹⁰⁸ Le povere cose trovate nella sua camera tenuta in affitto, a quanto «si dice», non avrebbero avuto alcun erede legittimo. Ivi, b. 237, fasc. Caterina detta «Bolognina», 29 aprile 1774.

¹⁰⁹ Ivi, b. 175, fasc. 23, Maria o sia Mariana tedesca, 1780: Terminazione dei Cattaver, 5 dicembre 1780; note del nonzolo di San Cassiano, s.d.

¹¹⁰ BIZZOCCHI, *Marchigiani senza cognome* cit., pp. 546-7.

¹¹¹ Operazione, peraltro, che avveniva anche quando il defunto avesse una ben magra eredità, come nel caso di Maria le cui povere cose vennero stimate del valore di 6 lire. ASVE, *Ufficiali al Cattaver*, b. 175, fasc. 23, Maria o sia Mariana tedesca, 1780: Fede della stima dei beni di Maria tedesca.

¹¹² Il magistrato veneziano chiedeva la restituzione da parte di Antonio, figlio di «Basilio Leoni di nazione Armeno», di una elemosina che a lui sarebbe stata consegnata dalla donna, somma reclamata dal «Regio Fisco» veneziano come eredità vacante di Olaber. Basilio contestò tale pretesa dei Cattaver in un memoriale nel quale spiegò come si erano svolti i fatti: «Morì come ho detto, la suddetta pia donna, che co' suoi risparmi era arrivata ad unire la summa di pochi cechini. Questi in vita li aveva dati al capellano della nostra chiesa, e al caso di sua morte, ha ordinato all'integerimo sacerdote D. Deodato Alessandri, di lei confessore, che ne fosse impiegata una parte in una tabella d'argento, come fu fatto, ad ornamento dei nostri altari, e dar il sopravanzo per carità al chierico Antonio Leoni, da lei con manere cortesi sempre distinto e tale avanzo fu di sole lire 72 e di pochi anelli d'oro apprezzato L. 80:12». Tale somma era stata già investita in un «vestimento religioso, e nell'educazione dovuta al di lui stato», e pertanto non poteva essere restituita al fisco. Ivi, fasc. 1, Olaber Francaslan: Supplica di Basilio Leoni, s.d.

¹¹³ San Giovanni in Bragora, nel Sestriere di Castello.

¹¹⁴ Ivi, b. 175, fasc. 1 Olaber Francaslan: Deposizione di Vestanes Ascaragli, 24 dicembre 1778.

¹¹⁵ Ivi, b. 237, fasc. «Nota di tutte le fedì delle Persone morte ab instestato presentate nel Magistrato eccellentissimo del Cattaver, dal dì 16 dicembre 1775, sino ultimo maggio 1778»: fede del nonzolo di San Mosè, 8 maggio 1754.

116 Ivi: Rosa Toti, Santa Maria Formosa, 2 aprile 1757.

117 Ivi: 1770, 27 luglio.

118 Ivi: Rocco Pocchipani q. Pietro Veneto, 16 maggio 1760.

119 Oltre ai già citati lavori di Simona Cerutti e Tamar Herzog, rimando ai contributi raccolti nel numero monografico di «Quaderni Storici», 89 (1995) a cura di S. CERUTTI, R. DESCIMON e M. PRAAK, *Cittadinanze*. Inoltre, tra gli altri si vedano D. CATTERALL, *Community without borders. Scots migrants and the changing face of power in the Dutch republic, c. 1600-1700*, Leiden 2002; H. SONKAJÄRVI, *Qu'est-ce qu'un étranger? Frontières et identifications à Strasbourg (1681-1789)*, Strasbourg 2008, nelle cui pagine introduttive è discussa una ricca bibliografia.

120 Cfr. NOIRIEL, *L'identification* cit. e le critiche nella *Editors' Introduction a Registration and Recognition* cit.

121 S. SZRETER, *The right of registration: development, identity registration and social security - an historical perspective*, in «World Development», 35 (2007), pp. 67-86; P.-A. ROSENAL, *Civil Status and Identification in Nineteenth-Century France: A Matter of State Control?*, in *Registration and Recognition* cit., pp. 137-65.

122 HERZOG, *Defining Nations* cit., Cerutti, *Étrangers* cit.

123 Si vedano, ad esempio, D. MORENO, O. RAGGIO (a cura di), *Risorse collettive*, numero monografico di «Quaderni Storici», 81 (1992) e G. ALFANI, R. RAO (a cura di), *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, Milano 2011.

124 La straordinaria continuità dei sistemi di registrazione cinesi, che rimonta addirittura al VI secolo a.C. è mostrata da R. VON GLAHN, *Household Registration, Property Rights, and Social Obligations in Imperial China: Principles and Practices*, in *Registration and Recognition* cit., pp. 39-66.

125 Ciò è dimostrato dai molti casi studio extraeuropei analizzati nel più volte citato volume *Registration and Recognition* cit.

126 PAGANI, *The Philosopher and the Printer* cit.